




LILA

**Supporting GBV
survivors**

**GUIDA ALL'INTERVENTO
PSICOSOCIALE PER LE RAGAZZE
E LE DONNE CHE HANNO
SUBITO VIOLENZA DI GENERE
E PER I LORO FIGLI**



Indice


Capitolo 1: Introduzione	3
• Obiettivo e campo di applicazione	3
• Principi	6
• Considerazioni speciali	10
Capitolo 2: Linee guida per l'assistenza psicologica e psicosociale	14
• Gestione dei casi di GBV: le sei fasi	14
• Raccomandazioni speciali per le rifugiate e le migranti sopravvissute alla GBV	21
• Raccomandazioni speciali per chi le vittime di tratta da parte di protettori adolescenti/loverboy	22
Capitolo 3: Linee guida per l'assistenza legale	30
• Definizione di violenza sulle donne	30
• GBV e violenza istituzionale	32
• Disposizioni speciali per i minori vittime di tratta attraverso il modus operandi del protettore adolescente/loverboy	37
• Quadro giuridico in Grecia	39
• Quadro giuridico in Spagna e nella regione autonoma della Catalogna	40
• Quadro giuridico in Italia	42
Capitolo 4: Linee guida per l'inclusione lavorativa	48
• Accoglienza e profilazione	49
• Percorso d'inclusione lavorativa	50
• Counselling lavorativo	51
Capitolo 5: Considerazioni relative a etica e incolumità	54
Capitolo 6: Modelli	56
• Modello di auto-segnalazione	56
• Modello di piano di sicurezza	58
• Piano di sicurezza	59
• Modello di valutazione del rischio	62
• Modello di modulo di segnalazione a un'organizzazione esterna	62
• Modello di modulo di presa in carico della segnalazione	63
• Esempio di clausola di consenso e di riservatezza ai fini della presa in carico	66

Capitolo 1

Introduzione

Obiettivo e campo di applicazione

La violenza di genere (GBV), in tutte le sue forme, costituisce una grave violazione di molteplici diritti umani. Si tratta di un fenomeno sociale globale che deriva dalla disparità di genere e che colpisce prevalentemente donne e ragazze, sebbene anche uomini e ragazzi possano esserne vittime¹. La violenza di genere si manifesta attraverso varie forme di controllo e abuso, come mezzo per mantenere il potere nella sfera pubblica e privata. Tale violenza non fa distinzione di età, razza, classe, religione o regione geografica. Gli autori sono di tutti i tipi e possono essere partner intimi, membri della famiglia, amici, colleghi di lavoro ed estranei, ma anche rappresentanti istituzionali quali insegnanti, operatori sanitari, membri della polizia e altri. Fra gli effetti negativi sulla salute figurano problemi mentali, fisici, sessuali e riproduttivi, ivi incluso il rischio di contrarre l'HIV. Inoltre, a causa del significativo impatto socioeconomico, costituisce una barriera importante all'uguaglianza sociale e all'inclusione. La Convenzione di Istanbul riconosce la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e forma di discriminazione nei confronti delle donne².



¹ Commissione europea, Che cos'è la violenza di genere?

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en

² Consiglio d'Europa, 2023. Convenzione di Istanbul Azione contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/key-facts>

La pandemia ha senza dubbio esacerbato le disparità di genere, soprattutto perché la maggior parte degli operatori in prima linea sono donne. Sono emersi squilibri anche nella sfera privata, come l'aumento delle responsabilità nei confronti di bambini e anziani, nonché le mansioni domestiche, gestite prevalentemente dalle donne. La pandemia ha inoltre incrementato il divario tra uomini e donne in termini di tassi di occupazione. Di conseguenza, le donne sono diventate meno indipendenti dal punto di vista economico (aumento della povertà), più vulnerabili a infettarsi (ad esempio, le operatrici in prima linea) e più limitate a causa dell'isolamento e delle mansioni domestiche (perdita del lavoro, maggiore stress).

Le evidenze dimostrano come le misure atte a controllare la pandemia, come i lockdown, il distanziamento sociale e il contenimento, abbiano incrementato la vulnerabilità di donne e bambini alla violenza e limitato il loro accesso ai servizi di risposta critici³. Le chiamate alle linee telefoniche dedicate hanno subito un'impennata con il sopraggiungere della pandemia, arrivando a raddoppiare o quadruplicare rispetto al passato⁴. La correlazione fra l'isolamento dovuto ai lockdown e l'aumento di ansia, rabbia e depressione ha comportato un aumento del rischio di violenza nell'ambiente domestico. Inoltre, a causa dell'isolamento, i minori hanno fatto affidamento su Internet per connettersi, il che ha aumentato la loro esposizione allo sfruttamento online.

Queste linee guida richiamano l'attenzione sull'aumento dei livelli di violenza domestica, sessuale e di genere e sulle loro conseguenze a lungo termine su donne e ragazze, al fine d'intensificare gli sforzi coordinati e di offrire alle vittime un'assistenza tempestiva e adeguata, in linea con gli acquis dell'UE e con i migliori standard.

Questo manuale è stato creato per gli operatori dei servizi sanitari e sociali e per gli educatori che operano nelle comunità dell'Unione Europea (UE), con particolare attenzione a Belgio, Grecia, Italia e Spagna. È inoltre destinato a chiunque lavori con le sopravvissute alla violenza di genere, in particolare nell'assistenza alle popolazioni di migranti e rifugiati.

³ EIGE (2020) La pandemia di Covid-19 e la violenza del partner intimo sulle donne nell'UE.

⁴ Progetto LILA (2002), ibidem.

Il progetto LILA e il quadro legislativo

Le presenti linee guida sono state sviluppate nell'ambito del progetto LILA, finanziato dall'UE e lanciato nel 2022 da quattro organizzazioni di assistenza alle vittime di Belgio, Grecia, Italia e Spagna. Il progetto ruota attorno ai principi e alle disposizioni della **Convenzione di Istanbul**, punto di riferimento per le norme internazionali nella prevenzione e nella lotta alla violenza sulle donne. Attraverso un approccio multidisciplinare incentrato sulla persona, la Convenzione stabilisce l'obbligo per le parti di mettere in atto provvedimenti e servizi che agevolino il recupero dalla violenza. Fra le disposizioni della Convenzione, questo opuscolo fa riferimento all'obbligo di offrire tutela e assistenza ai bambini testimoni, garantendo il miglior interesse del minore e il rispetto dei suoi diritti in ogni momento.

Inoltre, in linea con la **Strategia dell'Unione Europea sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**, la lotta alla violenza sui bambini e la garanzia di tutela attraverso sistemi di protezione integrati e adeguati figurano fra i punti d'interesse principali della Commissione Europea (CE) e sono una delle 6 aree di azione per i prossimi anni che il Progetto LILA intende sostenere. I bambini e i minori sono spesso esposti in modo diretto a diverse forme di violenza di genere, in quanto testimoni o vittime, e occorre offrire loro un'assistenza e un'attenzione efficaci che tengano conto delle loro esigenze specifiche. Questo implica inoltre che è necessario garantire loro il pieno accesso a un'adeguata assistenza sanitaria (fisica e mentale), soprattutto per chi è a rischio di povertà o di esclusione sociale.

Inoltre, come meccanismo di rafforzamento della **Direttiva 2012/29/UE** (Direttiva sui diritti delle vittime), la CE ha di recente presentato la prima **Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)**, che riconosce la particolare vulnerabilità delle vittime di violenza di genere.

Per alcuni gruppi di vittime, come le vittime della tratta di esseri umani e i minori vittime di sfruttamento sessuale e pornografia infantile, l'UE ha adottato quadri giuridici separati⁵. Questi si basano sulla Direttiva sui diritti delle vittime, ma rispondono in modo più diretto alle esigenze specifiche di queste popolazioni⁶.

⁵ Rispettivamente, Direttive 2011/36/UE e 2011/93/UE.

⁶ Sopravvissuta e vittima sono due termini che verranno utilizzati di frequente nel corso di questo documento per fare riferimento a donne e ragazze che hanno subito GBV e traumi. Mentre il termine sopravvissuta sottolinea l'empowerment, il termine vittima è tipicamente utilizzato in ambito giuridico, anche in altre fonti europee e internazionali. Pertanto, questi termini saranno utilizzati in modo intercambiabile e a seconda del contesto.

Il progetto LILA è un tentativo di garantire che le donne che assistiamo, ivi inclusi i loro figli, traggano beneficio da questi strumenti giuridici e politici.



Principi

I servizi di assistenza devono attenersi ai principi guida per operare con le vittime di GBV al fine di evitare la **vittimizzazione secondaria**, che si verifica quando le donne subiscono ulteriori danni che non derivano direttamente dall'abuso, ma che sono dovuti al modo in cui vengono trattate dalle istituzioni e da altri operatori o persone⁷. Se le istituzioni non riconoscono e non trattano la vittima con dignità e rispetto, possono causare ulteriore traumatizzazione e auto-colpevolizzazione, sfiducia nel sistema⁸ e nel perseguimento della giustizia⁹.

- Un approccio **incentrato sulle sopravvissute** è applicabile alle organizzazioni che lavorano con le sopravvissute alla violenza e mette le vittime al primo posto, con le loro esigenze, desideri e per la loro sicurezza¹⁰. In molti casi, le donne vengono trascurate per negligenza, o semplicemente dimenticate mentre gli operatori mettono in atto le loro procedure senza prestare attenzione alle esigenze personali delle vittime. Di conseguenza, tale mancanza di attenzione può portare la persona a sentirsi rivittimizzata, sola e disumanizzata, definita esclusivamente dalla sua condizione di vittima. Un

⁷ Consiglio d'Europa (2006), Raccomandazione Rec(2006)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'assistenza alle vittime di reato.

⁸ European Crime Prevention Network (2016), Preventing Secondary Victimization policies & practices, Commissione europea, DG Affari interni.

⁹ Lamonaca et al., (2022), Strumento di buone prassi per le audizioni di polizia con migranti, richiedenti tutela internazionale, rifugiati (MAR), vittime di tratta, di genere e LGBT+ di violenza sessuale, progetto INHERE.

<https://www.icrhb.org/nl/projecten/inclusive-holistic-care-for-migrant-victims-of-sexual-violence-inhere>

¹⁰ Fondo per la migrazione, l'asilo e l'integrazione dell'Unione Europea. Guida: Approccio incentrato sulla vittima - Consiglio per i rifugiati di Cipro. Tratto da <https://www.cyrefugeecouncil.org/wp-content/uploads/2021/08/guide-victim-centered-approach-official.pdf>

approccio incentrato sulle sopravvissute è volto a responsabilizzare le sopravvissute aiutandole a riprendere il controllo e consentendo loro di fare le proprie scelte¹¹. Un approccio incentrato sulle sopravvissute garantirà alla persona l'accesso ai propri diritti di: 1) sicurezza; 2) riservatezza; 3) dignità e autodeterminazione; 4) non discriminazione¹².

- Un **approccio basato sui diritti umani** riconosce che, in quanto vittime di reato, le sopravvissute alla GBV e i loro familiari hanno diritto a benefici legati ai cinque grandi cluster di esigenze delle vittime, che sono: 1) riconoscimento, 2) tutela, 3) assistenza, 4) giustizia, 5) risarcimento e ripristino¹³. La Direttiva UE sui diritti delle vittime¹⁴ stabilisce norme minime sui diritti, sull'assistenza e sulla tutela delle vittime di reato e garantisce che le persone vittime di reato siano riconosciute e trattate con rispetto. Fra questi figurano:
 - Diritto al rispetto e al riconoscimento
 - Diritto a capire ed essere capiti
 - Diritto a essere ascoltati
 - Diritto a ricevere informazioni
 - Diritto al rimborso delle spese
 - Diritto alla tutela
 - Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime
 - Diritto a interagire con operatori qualificati
 - Diritto al risarcimento
 - Diritto all'assistenza transfrontaliera¹⁵
- Un approccio **culturalmente sensibile** è fondamentale per offrire un'assistenza personalizzata alle presunte vittime. Molte vittime si sentono già isolate quando vengono abusate o sfruttate, ancor di più se i fornitori di servizi non riescono a relazionarsi con loro dal punto di vista linguistico,

¹¹ UNFPA et al. Linee guida per la fornitura di assistenza psicosociale a distanza alle sopravvissute alla GBV. Tratto da https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/unfpa_guiavbg_web.pdf

¹² UNFPA et al. Linee guida per la fornitura di assistenza psicosociale a distanza alle sopravvissute alla GBV. Tratto da https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/unfpa_guiavbg_web.pdf

¹³ Victim Support Europe (2021), Contrastare la violenza di genere. Valutazione d'impatto https://victim-support.eu/wp-content/files_mf/1648652409VSESubmissionEUGBVandDVinitiative.pdf

¹⁴ Direttiva 2012/29/UE

¹⁵ Victim Support Europe, Diritti delle vittime <https://victim-support.eu/help-for-victims/victims-rights/>

etnico o culturale¹⁶. Pertanto, non solo i traduttori sono fondamentali per la comunicazione, anche i mediatori culturali o i fornitori di servizi culturalmente consapevoli svolgono un ruolo importante nel far sentire le sopravvissute più a loro agio nell'aprirsi e nel ricevere assistenza.

- L'**approccio intersezionale** tiene conto del modo in cui le identità delle persone possono sovrapporsi e i gruppi spesso vivono forme caratteristiche di stereotipazione o barriere basate su un insieme di fattori quali età, genere, disabilità, orientamento sessuale, identità di genere, etnia, credo, residenza rurale, ecc. L'approccio intersezionale si propone di offrire servizi incentrati sulla disponibilità, l'accessibilità e l'adattamento, tenendo conto delle esigenze e delle esperienze uniche delle sopravvissute, delle disuguaglianze e delle vulnerabilità che si sovrappongono. Per esempio, le donne appartenenti a minoranze razziali vivono la discriminazione in modo completamente diverso rispetto agli uomini appartenenti a minoranze razziali o alle donne in quanto genere. Analogamente, le evidenze dimostrano come le persone con disabilità debbano affrontare ulteriori svantaggi nel momento in cui la loro disabilità s'interseca con altri fattori, quali età, etnia o genere.
- Un **approccio sensibile ai traumi** si basa sull'idea che per le sopravvissute alla GBV, come per la maggior parte delle vittime di reato, le ferite psicologiche spesso perdurano a lungo dopo la guarigione delle ferite fisiche. Una persona traumatizzata spesso continua a difendersi da una minaccia che appartiene al passato e che non smette d'influire sul suo modo di pensare, sul suo comportamento e sul suo benessere psicosociale. Incorporare un approccio informato sul trauma nell'erogazione dei servizi significa riconoscere l'impatto fisico, sociale ed emotivo del trauma, consentendo al contempo che l'interazione con l'assistita avvenga in modo sicuro e positivo. Questo approccio riduce al minimo i rischi d'innescare o di ritraumatizzazione. A questo proposito, i sei principi dell'assistenza informata al trauma sono: 1) sicurezza, 2) affidabilità, 3) assistenza tra pari, 4) collaborazione, 5) empowerment, voce e scelta e 6) questioni culturali, storiche e di genere. Questi principi possono essere utilizzati come guida per comunicare in modo efficace con le assistite, per stabilire un rapporto di fiducia e creare uno spazio sicuro in cui le stesse possano fare scelte informate.

¹⁶ Programma AMIF dell'Unione Europea e Fondo per l'asilo, la migrazione e l'integrazione dell'Unione Europea. Fanzine e gestione del trauma. HEAL. Tratto da https://healproject.eu/media/D3.1-Toolkit-for-psychological-support_EN-2-1-2.pdf

- Un **approccio informato sul genere** riconosce che la violenza di genere, la violenza domestica e lo sfruttamento sessuale colpiscono in modo sproporzionato le donne e le ragazze. Analogamente, ricomprende la nozione secondo cui il genere è uno spettro, e non una dimensione binaria, e che numerose forme di violenza, abuso e sfruttamento colpiscono generi diversi da quello femminile. Si è osservato che, in una certa misura, “qualsiasi comportamento o espressione di genere che non rientri nel quadro delle aspettative della società rispetto al ruolo assegnato al proprio genere (percepito) può potenzialmente essere motivo di violenza”¹⁷. Questo si traduce in molte vittime di reati proprio per il non rientrare in un approccio binario al genere. Per esempio, quando si parla di GBV, le persone LGBTQ+ sono colpite in modo sproporzionato da numerose forme di crimini d’odio e da altri tipi di comportamenti criminali¹⁸. Dal punto di vista della violenza domestica, fra i casi figurano genitori che disconoscono i propri figli LGBTQ+ o che impongono “terapie di conversione” abusive e dannose per cercare di cambiare il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere, o che costringono i figli a sposarsi, indipendentemente dal loro genere o dalla loro età.
- La **prospettiva dei diritti dei bambini**: I figli delle donne che subiscono o hanno subito violenza di genere ne sono direttamente colpiti. Assistere alla violenza di genere è riconosciuto dalla Convenzione di Istanbul come abuso psicologico che ha conseguenze drammatiche sulla salute psicofisica dei bambini, per non parlare delle conseguenze fisiche derivanti dalla violenza fisica diretta da parte dell’abusante stesso o dalla violenza vicaria. La sicurezza e il benessere dei bambini e delle adulte sopravvissute alla violenza domestica sono intesi come nozioni indissolubilmente interconnesse e nell’ambito dei servizi di tutela e assistenza dev’essere garantita assistenza specializzata per i bambini basata sulle loro esigenze e incentrata sui loro diritti. I diritti dei bambini sono garantiti dai principi di: 1) non discriminazione; 2) miglior interesse; 3) partecipazione; 4) diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo.

¹⁷ Victim Support Europe (2021), Contrastare la violenza di genere. Valutazione d’impatto https://victim-support.eu/wp-content/files_mf/1648652409VSESubmissionEUGBVandDVinitiative.pdf

¹⁸ Consiglio d’Europa (2021) Contrastare il crescente odio contro le persone LGBTI in Europa, <https://assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2021/20210921-RisingHateLGBTI-FN.pdf>



Considerazioni speciali

Queste linee guida vertono anche sulle vittime di tratta sessuale attraverso il modus operandi del “loverboy”, popolazione particolarmente vulnerabile che spesso finisce nelle fessure dei nostri sistemi, rimanendo invisibile e non identificata. Questo fenomeno, descritto in alcuni Paesi come “loverboy”, protettore adolescente o tattica del protettore-fidanzato, è diventato, secondo Europol, il modus operandi più diffuso nel traffico sessuale di minori in Europa¹⁹.

Questi trafficanti utilizzano un approccio romantico per reclutare e sfruttare le loro vittime. Instaurano una relazione romantica con le ragazze e le giovani donne, che in breve tempo si trasforma in una relazione di abuso emotivo e psicologico. Il processo di reclutamento prevede in genere quattro fasi: scouting, adescamento, attaccamento e sfruttamento.

La fase di scouting è il processo di reclutamento nella tratta sessuale, che inizia con i primi contatti e la costruzione di un legame con la vittima. I trafficanti sanno riconoscere i segnali di vulnerabilità nelle ragazze giovani e sanno come servirsene per stabilire un legame, manipolare e sfruttare la ragazza. Le vittime vengono spesso individuate sui social media e sui siti di incontri, o semplicemente per strada, nelle discoteche, nei centri commerciali e nelle scuole. I trafficanti cercano spesso ragazze con scarsa autostima, isolate dagli amici e dalla famiglia, con trascorsi di abusi sessuali, scappate di casa, senza fissa dimora o in affidamento, provenienti da famiglie disfunzionali o disagiate o in conflitto con i genitori o con i propri tutori. Una volta individuate le vulnerabilità della ragazza, il trafficante tenta di colmare il

¹⁹ Europol, Reti criminali coinvolte nella tratta e nello sfruttamento di vittime minorenni nell'Unione Europea, 2018. Secondo il rapporto “Il cosiddetto metodo del loverboy prevede il reclutamento di una vittima attraverso l’instaurazione di una finta relazione sentimentale tra uno dei membri della rete criminale e una potenziale vittima di tratta. Una volta che la vittima si è innamorata, l’inganno/il coinvolgimento della vittima nell’attività criminale è molto più facile”. P.7.

vuoto nella vita della stessa, rivestendo un ruolo, come quello della figura paterna, del fidanzato o di una persona che si prende cura di lei. Se la ragazza si sente abbandonata dalla famiglia, lui le dimostrerà di essere al suo fianco. Se i genitori non le comprano un nuovo cellulare, lui le acquisterà il più caro sul mercato. Se viene trascurata dai coetanei, lui le offrirà ascolto. Se lei non ha soldi per uscire, lui la vizierà con una cena in un ristorante di lusso²⁰.

Durante la fase di adescamento, o “luna di miele”, la vittima inizia a fidarsi e a creare un legame con il trafficante, che finge di amarla e di prendersi cura di lei. Per conquistare il suo affetto, il trafficante la ricopre di attenzioni, di finto amore, di regali costosi e favori di ogni tipo. I trafficanti tendono a mostrare la loro (apparente) ricchezza e il loro sfarzoso stile di vita “alla moda” con auto di lusso, smartphone costosi²¹, beni di lusso come gioielli, profumi o abiti di design, che alcune di queste vittime non hanno mai provato prima. L’aggressore crea un legame con la ragazza che si evolve gradatamente in una completa dipendenza attraverso la manipolazione emotiva, l’abuso di sostanze, la violenza psicologica e fisica. Lo scouting e l’adescamento avvengono in genere nell’arco di un mese, ma oggi queste fasi possono diventare questione di pochi giorni nell’ambiente digitale²².

Nella fase di attaccamento, l’aggressore introduce gradatamente la vittima allo sfruttamento sessuale o ad altre forme di reato. Le tattiche utilizzate possono essere diverse, ma in genere prevedono un inganno ben pianificato, ricatti emotivi e intimidazioni. Per esempio, gli adescatori possono invocare problemi di denaro, debiti o la necessità di sacrificarsi per realizzare i sogni e i progetti della coppia²³ usando la manipolazione, facendo sentire in colpa la vittima, per aumentare le pressioni affinché guadagni denaro.

Nella fase di sfruttamento, detta anche “processo di mantenimento”, la vittima viene sfruttata nella prostituzione e il protettore adolescente esercita pieno controllo sulla sua vita. Potrebbe chiederle di avere rapporti sessuali con un amico in cambio di denaro, di spacciare o contrabbandare droga come prova d’amore, oppure per ripagare uno dei costosi regali che le sono stati fatti. Man mano che si spinge oltre al limite, per la ragazza è molto difficile tornare indietro.

Questo processo crea un forte attaccamento fra l’aggressore e la vittima,

²⁰ Child Focus (2015), Studio sulle vittime dei protettori adolescenti nelle Fiandre, <https://www.jeuqdhulp.be/themas/tienerpooiers>.

²¹ Child Focus (2015), Studio sulle vittime dei protettori adolescenti nelle Fiandre, <https://www.jeuqdhulp.be/themas/tienerpooiers>.

²² Demarée, C., Verhofstadt C. (2020), ibidem.

²³ Fondazione Samilia (2020), Dossier pedagogico sullo sfruttamento sessuale, Samilia.

comunemente definito legame traumatico e spesso paragonato alla sindrome di Stoccolma (Raghavan, 2015). Le vittime di protettori adolescenti presentano un profilo psicologico complesso, in quanto sono particolarmente vulnerabili a sintomi debilitanti e persistenti come ansia, depressione, abuso di sostanze e disturbi alimentari. Oltre al disturbo post-traumatico da stress (PTSD), possono presentare un disturbo post-traumatico da stress complesso (C-PTSD), che può comportare mancanza di controllo sulle emozioni, improvvisi scoppi d'ira, incubi, difficoltà di concentrazione, dissociazione, comportamenti autodistruttivi, maggiore propensione al rischio e all'isolamento sociale.

L'esperienza della tratta e i ripetuti abusi subiti dalle vittime possono plasmare profondamente il loro senso di sé e degli altri, determinando una sfiducia pervasiva nei confronti degli altri e rendendole incapaci di avere relazioni interpersonali sane. Le sopravvissute presentano spesso reazioni di sfida e inadeguate e hanno una capacità di giudizio compromessa. Vivono in costante "modalità di crisi". Il legame con il trauma le porta ad adottare la visione del mondo dell'abusante e ad assumersi la responsabilità dell'abuso, motivo per cui non cercano aiuto a causa della sfiducia negli altri e, di conseguenza, della sfiducia nel sistema giudiziario e della paura di rivelare l'accaduto. Nella maggior parte dei casi, le sopravvissute rifiutano l'etichetta di "vittima"²⁴.

Anche i ragazzi possono essere vittime di questa forma di sfruttamento, finendo nell'industria del sesso, per lo più a orientamento gay.

Per i fornitori di servizi che entrano in contatto con una vittima di protettori adolescenti, è difficile prevederne o comprenderne le reazioni e i comportamenti, se non hanno familiarità con i protocolli d'intervento informati sul trauma. Spesso si trovano dinanzi a ragazze aggressive, chiassose, indisciplinate e ribelli, che finiscono per essere etichettate "bambine ribelli". Le vittime sono spesso conflittuali nei confronti degli operatori dei servizi e sono risolte nel voler proteggere il loro trafficante, anche a proprie spese. Queste dinamiche gettano luce sulla nozione di quella che i criminologi chiamano "vittima ideale", secondo cui alcune vittime possono apparire più meritevoli dell'etichetta di "vittima" rispetto ad altre²⁵. Poiché

²⁴ Simons, E.I., Noteboom, F. (2019), Aangifte doe je niet, CKM Fier!

²⁵ Christie, N., 1986. The Ideal Victim. In: E. Fattah, ed., From crime policy to victim policy: reorienting the justice system, 1a ed. Macmillan, pp. 17-30.

le vittime dei protettori adolescenti non corrispondono al costrutto sociale della vittima modello, rischiano di non ottenere lo status di vittima. Rischiano inoltre di essere etichettate criminali e di essere indagate per reati commessi come conseguenza o nel corso dello sfruttamento²⁶. Le storie di trauma delle vittime, i loro trascorsi negativi con i sistemi pubblici e le strategie di coping che hanno conseguentemente sviluppato possono tradursi in ciò che le forze dell'ordine, i giudici e gli operatori del caso vedono come comportamenti recalcitranti, negativi o aggressivi. Queste ragazze e giovani donne possono essere etichettate "oppositive", sebbene in realtà la loro aggressività risulti essere spesso un meccanismo di difesa contro gli abusi subiti in passato. Una formazione informata sui traumi può aiutare gli operatori a interpretare tali comportamenti come manifestazioni del legame traumatico, dell'abuso e delle molteplici vittimizzazioni subite da queste giovani donne²⁷.

Uno dei principali ostacoli alla tutela delle minori vittime di protettori adolescenti consiste nel fatto che, nella maggior parte degli Stati Membri europei, tali vittime non soddisfano i requisiti per ottenere lo status di vittima di tratta. Di conseguenza, perdono anche il diritto di accedere al periodo di riflessione di 45 giorni e di accedere ai conseguenti diritti previsti dal programma di tutela, fra cui, in primis, l'assistenza legale. In alcuni casi, le ragazze vengono identificate come vittime di violenza domestica, il che ne ostacola l'accesso ai servizi di assistenza dedicati alle vittime di tratta, come il periodo di riflessione, una sistemazione adeguata, assistenza, cure e supporto, in linea con le disposizioni previste dalla legislazione europea²⁸.



²⁶ Muraszkievicz, Julia. (2019). Protecting Victims of Human Trafficking From Liability: The European Approach. 10.1007/978-3-030-02659-2.

²⁷ Epstein, R., Edelman, P., (2013) A Multidisciplinary Approach to the Domestic Sex Trafficking of Girls (Un approccio multidisciplinare alla tratta sessuale di ragazze su scala nazionale), Georgetown University.

²⁸ La Direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla tutela delle vittime è volta a rafforzare la prevenzione e la tutela delle vittime e stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito della tratta di esseri umani.

Capitolo 2

Linee guida per l'assistenza psicologica e psicosociale

Lo scopo di questa sezione è quello di fornire alcune raccomandazioni sulle procedure operative standard (SOP) che dovrebbero seguire gli operatori per offrire assistenza psicologica e psicosociale (PSS) di qualità alle vittime di GBV.

Gestione dei casi di GBV: le sei fasi

La gestione dei casi di GBV può essere suddivisa in sei fasi:

1. Segnalazione

Un caso di GBV può essere avviato mediante una segnalazione da parte di persone o enti che sono stati contattati dalla vittima. La segnalazione deve avvenire in forma scritta e, se inviata elettronicamente, dev'essere criptata e contenere il consenso informato della vittima al trattamento dei dati, alla condivisione degli stessi e all'assistenza. Il modulo di segnalazione deve contenere solo informazioni di base sulla natura dell'abuso, sul tipo di assistenza richiesta dalla vittima e informazioni personali come età, nazionalità, stato di famiglia, lingua di comunicazione preferita, alloggio, dettagli di contatto, servizi ricevuti.

L'altra modalità di accesso al sistema di assistenza è l'auto-segnalazione. L'auto-segnalazione può essere fatta di persona, per telefono oppure online. In questa fase, il responsabile del caso deve rassicurare la persona in merito al fatto che le informazioni condivise sono strettamente confidenziali. Eviterà di parlare in dettaglio dell'abuso e raccoglierà solo le informazioni di base per determinare se sussiste un'emergenza.

2. Riservatezza

Dopo aver ricevuto una (auto)segnalazione, viene fissato un appuntamento con la vittima per avviare il processo di valutazione. A questo punto, il responsabile del caso deve stabilire se la sopravvissuta è disposta ad accettare l'assistenza offerta. Il consenso informato della vittima ha lo scopo di tutelare i suoi diritti e di garantire che sia pienamente consapevole dei limiti, dei rischi e dei benefici derivanti dall'assistenza. Il consenso informato è importante anche al fine di costruire un

rapporto di fiducia, di sostenere l'autodeterminazione dell'assistita e di contribuire a ripristinare il suo senso di controllo. Per ottenere il consenso informato occorre:

1. Illustrare cosa comporta il programma di assistenza.

2. Parlare della riservatezza e dei suoi limiti.

L'accordo di riservatezza garantisce che il fornitore di servizi non divulgherà alcuna informazione sulla vittima senza il suo consenso. In ogni momento, il fornitore di servizi comunicherà chi è coinvolto in un caso e perché, ottenendo il consenso della vittima sulle informazioni che possono essere condivise e con chi, tutelando sempre l'identità dell'assistita. Tuttavia, possono sussistere obblighi giuridici o di altro tipo che prevalgono sul diritto alla riservatezza della persona. La "riservatezza limitata" si applica nei casi seguenti:

- Sussistono preoccupazioni in merito all'incolumità fisica immediata della sopravvissuta o dei co-sopravvissuti, come l'incolumità fisica dei figli o nei casi in cui l'assistita può autolesionarsi o arrecare danni ad altri.
- Sussistono leggi che obbligano i fornitori di servizi a segnalare il caso alla polizia o ad altre autorità statali. Le sopravvissute (e i caregiver) devono essere informati di tali requisiti legali nell'ambito del processo di consenso informato.
- Sussistono politiche di segnalazione obbligatoria per i casi di sfruttamento e abuso sessuale che coinvolgono i fornitori di servizi. In questi casi, la sopravvissuta deve essere informata sui soggetti a cui sarà riferito il caso, su quali informazioni saranno condivise e su quali esiti ne potrebbero scaturire.

3. Illustrare come verranno raccolte, utilizzate e conservate le informazioni relative alla vittima. Se il fornitore di servizi registra i dati della vittima per iscritto o in formato elettronico, deve spiegare quali informazioni verranno conservate, come e perché

4. Illustrare i diritti della vittima durante il programma di assistenza, ivi inclusi i diritti che vanno oltre la riservatezza. Ogni vittima ha il diritto di:

- chiedere che il proprio racconto, o una parte di esso, non venga documentato
- rifiutarsi di rispondere a qualsiasi domanda o interrompere l'intervista in qualsiasi momento
- fare domande in qualsiasi momento
- richiedere d'interfacciarsi con un altro operatore
- rifiutare qualsiasi segnalazione proposta dall'operatore dedicato, come per esempio quella a un medico o a un legale
- chiedere di visionare il proprio fascicolo, o altri dati raccolti su di sé, e chiedere che vengano apportate modifiche

Alla fine di ogni sessione, l'operatore dovrebbe:

- Chiedere alla sopravvissuta se ha domande o se necessita di ulteriori chiarimenti.
- Chiedere alla sopravvissuta se desidera continuare a ricevere assistenza.

Le informazioni relative al consenso informato devono essere fornite in modo costante alla sopravvissuta nel corso della gestione del caso. Non esiste una procedura o un modulo di consenso che funga da autorizzazione onnicomprensiva da parte della sopravvissuta per i servizi, le segnalazioni o la condivisione di informazioni. L'operatore deve ottenere il consenso informato: 1) prima d'iniziare la valutazione, 2) prima di effettuare una segnalazione del caso e per ogni nuova segnalazione, e 3) prima d'intraprendere qualsiasi altra azione per conto dell'assistita.

3. Presa in carico

Per la rivelazione e il racconto di un caso di GBV, sono da prediligersi le sessioni individuali. Le sessioni devono svolgersi in uno spazio sicuro e privato, atti a tutelare l'incolumità psicologica e fisica delle sopravvissute e la loro privacy.

La fornitura di buoni servizi di gestione dei casi si basa sulla conduzione di una corretta valutazione e sull'instaurazione di un rapporto di fiducia con la vittima. La valutazione consiste nel processo di raccolta di informazioni sulla sopravvissuta e nell'utilizzo delle stesse per aiutare la vittima a prendere decisioni sull'assistenza a lei dedicata. Questa fase prevede l'ascolto attivo per capire cosa è successo, quella che è la situazione attuale, fornendo al contempo informazioni e aiutando l'assistita a individuare i suoi problemi e le sue esigenze.

Dover parlare di ciò che è accaduto può sembrare difficile e spaventoso per la sopravvissuta. Anziché ripetere l'elenco di domande del modulo di presa in carico, l'operatore può cominciare con domande aperte che invitino l'assistita a parlare di sé, come: *"Vuole dirmi cosa l'ha portata qui oggi?"*, *"Da dove vuole iniziare?"*, *"Cosa vuole raccontarmi della sua esperienza?"*.

Altri modi in cui l'operatore dedicato può far sentire la sopravvissuta più a suo agio durante la conversazione sono:

- Ascoltare la storia con attenzione e senza interrompere.
- Osservare attentamente il linguaggio del corpo della sopravvissuta per individuare eventuali segnali di disagio, come piangere, fissare il vuoto, mormorare, dare risposte monodirezionali, voltarsi dall'altra parte o cambiare argomento.
- Controllare attivamente la sopravvissuta lungo il percorso: è d'accordo a continuare la conversazione? Ha bisogno di una pausa? L'operatore dedicato deve mettere in chiaro che le sopravvissute sono libere di non rispondere alle domande per le quali non si sentono a proprio agio.
- Se l'assistita esprime verbalmente o non verbalmente di non sentirsi a proprio agio nel rispondere alle domande o nel condividere informazioni, l'operatore dedicato deve rispettare i suoi desideri e fermarsi. Costringere una sopravvissuta a raccontare la propria storia è dannoso e deve essere evitato in qualsiasi circostanza.
- L'operatore dedicato può prendere appunti, se necessario, e solo se la sopravvissuta è d'accordo. Tuttavia, durante questo processo, la concentrazione e l'attenzione devono essere rivolte alla vittima e non al blocco o al computer portatile.
- Mentre la sopravvissuta racconta la propria storia, l'intervistatore la incoraggerà ed empatizzerà con lei attraverso una comunicazione verbale e non verbale. Possono essere utili frasi d'incoraggiamento come *"per favore, continui"*, *"prosegua"* o *"la ascolto"*.
- Una volta che la sopravvissuta ha raccontato la propria esperienza, l'operatore reagirà con compassione, validazione e rassicurazione.
- L'operatore dedicato deve fare domande di approfondimento solo dopo aver lasciato parlare la vittima e aver reagito al racconto. Va evitato ogni tipo di domanda superflua.



4. Valutazione del rischio

In alcuni casi, le vittime possono trovarsi a dover affrontare rischi maggiori che vanno gestiti sia per la loro sicurezza che per il loro benessere psicologico. L'operatore dedicato deve fare domande su questioni quali:

- se la persona che vive con un partner violento si senta o meno al sicuro se viene contattata telefonicamente. Può essere per esempio opportuno fare domande come *“C'è uno spazio per isolarsi che consenta di parlare in modo confidenziale?”*. *“Il telefono che usa appartiene a lei?”*. *“Ha accesso a Internet?”*. *“Qual è il momento migliore per chiamare o comunicare con noi, e in che modo?”*.
- la vicinanza dell'autore del reato. Per esempio, chiedendo: *“Sa dove si trova in questo momento suo [marito, fidanzato, padre, capo, ecc.]?”*. *“Ha motivo di credere che lui conosca la sua posizione o che possa rintracciarla?”*.
- se c'è stato un aumento della gravità o della frequenza della violenza fisica negli ultimi giorni o settimane.
- se l'assistita ha tentato di lasciare il maltrattante negli ultimi giorni o settimane.
- se la sopravvissuta è in pericolo di vita. Per esempio, l'operatore potrebbe chiedere: *“Lui possiede una pistola o un'arma di altro tipo?”*. *“Ha mai usato un'arma contro di lei o l'ha mai minacciata?”*. *“Ha mai minacciato di ucciderla?”*. *“Crede che sarebbe in grado di ucciderla?”*.
- minacce di danni nei confronti dei figli della sopravvissuta.
- se l'assistita è costretta a fare sesso senza acconsentire.
- abuso durante la gravidanza.

- se ci sono stati tentativi di controllo sulle decisioni personali e sulle attività quotidiane. Per esempio: *“Le dice di chi può essere amica, quando può vedere la sua famiglia, quanti soldi può usare o quando può prendere la macchina?”*. *“È geloso di lei in modo violento e costante?”*.
- stalking da parte dell'autore del reato.
- informarsi sulla situazione personale dell'autore del reato, per esempio se è disoccupato, se fa uso di droghe o alcol, se gli sono state diagnosticate condizioni di salute mentale, ecc.
- se la sopravvissuta ha pensieri suicidi.
- se la sopravvissuta ha una rete di sostegno, come parenti, amici, vicini, ecc.

Vengono poste domande che prevedono come risposta “Sì o No”. Se le risposte affermative sono tante, la sopravvissuta si trova in una condizione di maggior pericolo e bisogna intervenire immediatamente.

5. Piano di sicurezza

A seconda del caso e del grado di rischio in cui si trova la sopravvissuta, il responsabile del caso dovrebbe redigere un piano di sicurezza in stretta collaborazione con la sopravvissuta, per essere il più possibile preparati a sfuggire al pericolo in caso di minaccia immediata. Lo sviluppo di un piano di sicurezza con la sopravvissuta è un modo per aiutarla a individuare le proprie strategie di mitigazione e prevenzione.

Il responsabile del caso e la sopravvissuta dovrebbero parlare di questioni quali:

- 1) Fattori di rischio in caso di violenza intima da parte del partner o del marito:
 - Possibilità di utilizzare un altro telefono, nel caso in cui la sopravvissuta non ne possieda uno o il suo telefono sia controllato.
 - Possibilità che un amico o un'amica chieda aiuto al posto della sopravvissuta. Uso di codici segreti.
 - Accesso a Internet senza la supervisione dell'autore del reato.
 - Possibilità di chiedere aiuto per telefono senza la supervisione dell'autore del reato.
 - Le strategie di sicurezza comprendono le azioni che la sopravvissuta può intraprendere per aumentare la propria sicurezza:
 - Se l'aggressore controlla il cellulare e chiama, la sopravvissuta dovrebbe cancellare tutto lo storico.
 - Sfruttare il momento in cui il maltrattante è occupato, dorme o è assente per chiamare o inviare un messaggio in modo da poter parlare liberamente o chiedere aiuto.

- La sopravvissuta deve indicare nel suo messaggio l'ora in cui può parlare con sicurezza.

2) Luoghi sicuri dove andare:

- La sopravvissuta dovrebbe cercare ospitalità presso un parente, un amico o un vicino.
- Le vittime dovrebbero annotare il nome di persone di cui si fidano o di organizzazioni che possono contattare per chiedere aiuto.
- Se non sanno dove andare a cercare aiuto in caso di crisi, l'operatore dedicato fornirà informazioni e semplici indicazioni.
- La sopravvissuta deve avere pronto un kit di sicurezza nel caso in cui decida di andarsene. Il kit deve contenere documenti d'identità, numeri di conto corrente e dispositivi per accedere al proprio conto, documenti legali, oggetti di valore, beni di prima necessità, ecc. Il kit di sicurezza dev'essere nascosto con attenzione perché il maltrattante non lo trovi e per non aumentare quindi i potenziali rischi.

6. Piano del caso

Il piano del caso si basa sulle esigenze, sui desideri, sugli interessi e sugli obiettivi espressi dalla sopravvissuta. Viene creato dalla vittima con l'aiuto del responsabile del suo caso. Fa parte del processo di empowerment nell'ambito dell'assistenza psicosociale, è dinamico e flessibile, in quanto può cambiare nel tempo.

La pianificazione del caso si basa sul primo colloquio e sulla valutazione. Per cominciare, l'operatore può riassumere le esigenze principali della sopravvissuta. Chiederà alla vittima se è d'accordo sul riassunto e se c'è qualcosa che vorrebbe aggiungere, eliminare o modificare. L'operatore dedicato offrirà poi informazioni sui servizi disponibili e su ciò che ci si può aspettare dagli stessi in termini di benefici e di rischi connessi a una segnalazione. L'operatore dedicato deve sempre informare l'assistita che ha il diritto di rifiutare l'assistenza, in toto o in parte.

Quando la sopravvissuta ha la possibilità di ricorrere alla giustizia, deve ricevere le informazioni necessarie per prendere una decisione informata. Il ruolo dell'operatore dedicato non è quello d'incoraggiare l'assistita a sporgere denuncia, bensì d'informarla sui suoi diritti e di fornirle informazioni precise su quanto può aspettarsi in caso di denuncia alle forze dell'ordine e su ciò che accadrà se il caso verrà portato in tribunale.

Il responsabile del caso può quindi pianificare con la sopravvissuta strategie per soddisfare le esigenze, stabilire obiettivi personali e prendere decisioni sulle fasi a venire. A questo punto, chiederà alla sopravvissuta se ha domande e se desidera essere indirizzata a uno dei servizi proposti. In tal caso, il responsabile del caso identificherà la persona o l'organizzazione responsabile di facilitare l'intervento e parlerà con l'assistita delle sue eventuali esigenze, come quella di essere accompagnata a tutti o ad alcuni dei servizi.

Una parte importante della guarigione e del recupero della vittima è l'individuazione di obiettivi a breve termine e realistici da raggiungere. Gli obiettivi devono basarsi sulla valutazione, in particolare sulla valutazione psicosociale, in cui si parla delle emozioni, dei sentimenti e del funzionamento dell'assistita, nonché delle fonti di sostegno e di forza. Ove possibile, il responsabile del caso deve lasciare che la vittima individui i propri obiettivi. Sia la sopravvissuta che il responsabile del caso devono anche parlare dell'eventualità di una visita di follow-up ed essere molto precisi su dove si svolgerà e quando. Se necessario, il responsabile del caso valuterà con la vittima le modalità di follow-up più sicure per lei.

Se la sopravvissuta non si presenta a tre appuntamenti consecutivi (di persona o a distanza) senza fornire una spiegazione valida (come una malattia, per esempio) e non risponde a ripetute telefonate/messaggi, viene considerata un caso di abbandono. In questo caso, si considera la vittima non interessata a ricevere ulteriore assistenza finché non tornerà a richiederla.

Raccomandazioni speciali per le rifugiate e le migranti vittime di GBV

Le donne e le ragazze rifugiate e migranti sono maggiormente esposte al rischio di diverse forme di violenza di genere, sia nel Paese d'origine che durante il trasferimento verso destinazioni più sicure e/o la deportazione. L'intersecarsi di numerose forme di discriminazione subite da donne e ragazze ne incrementa vulnerabilità alle violenze sessuali. Inoltre, le strutture di disuguaglianza di genere e l'inaccessibilità a percorsi migratori sicuri e regolari incrementano i rischi di violenza di genere. La violenza maschile perpetrata sulle donne migranti si verifica in ogni fase della migrazione. Tale violenza può essere inflitta da diversi autori, fra cui altri migranti, trafficanti di esseri umani, contrabbandieri, partner intimi, nonché rappresentanti delle autorità come polizia, guardie, ecc.

La pandemia di Covid-19 ha incrementato i danni e i rischi cui sono sottoposte le donne e le ragazze migranti a causa delle restrizioni negli spostamenti e della chiusura delle frontiere. Tali restrizioni hanno costretto le donne e le ragazze

migranti a intraprendere percorsi più pericolosi, a volte persino a rivolgersi ai contrabbandieri, il che ha comportato per le stesse un maggior rischio di subire maltrattamenti²⁹ ().

Il responsabile del caso dev'essere accompagnato da un interprete certificato durante le sessioni con le vittime che utilizzano una lingua diversa da quella del responsabile del caso. Devono essere seguiti alcuni principi di base:

- Gli interpreti sono formati sui principi guida della GBV.
- Il ruolo degli interpreti dev'essere chiaro durante il percorso.
- Gli interpreti devono tradurre parola per parola ciò che la sopravvissuta dice senza esprimere opinioni personali.
- Le vittime hanno la possibilità di scegliere il genere dell'interprete.
- Gli interessi degli interpreti non devono essere in conflitto con quelli della vittima (per esempio, etnia diversa, religione diversa, pregiudizi personali).
- Gli interpreti sono tenuti alla riservatezza e non devono in nessun caso condividere le informazioni di cui vengono a conoscenza durante i servizi di traduzione.

Raccomandazioni speciali per le vittime di traffico da parte di protettori adolescenti/loverboy

Le vittime della tratta Loverboy sono un gruppo di giovani vulnerabili che hanno bisogno di protezione speciale, poiché l'abuso lascia dietro di sé un trauma significativo.

La consulenza viene offerta sia in un contesto residenziale per coloro che vivono in istituti per minori, sia su base ambulatoriale per coloro che vivono altrove.

Attraverso la consulenza, gli assistiti ricevono assistenza nell'elaborazione del trauma e nella stesura di un piano realistico per il loro futuro. Per conseguire una reintegrazione riuscita nella società, vengono affrontati numerosi ambiti, come la salute fisica e mentale, l'istruzione, la famiglia, la rete sociale, ecc.

²⁹ RIF: UNWOMEN, 2021. "From evidence to action: Tackling gender-based violence against migrant women and girls". <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/10/policy-brief-from-evidence-to-action-tackling-gbv-against-migrant-women-and-girls>

Segnalazione

Un caso di tratta loverboy può essere segnalato da:

- le vittime stesse, anche se avviene raramente
- forze dell'ordine
- persone vicine alla vittima, come genitori, assistenti, centri di sostegno per studenti, psicologi, insegnanti, ecc.

La segnalazione viene fatta quando una persona o un ente nutre seri sospetti sul fatto che una persona sia vittima di un trafficante. Ogni notifica di una potenziale vittima, comprese quelle anonime o senza richiesta di supporto, viene gestita da un operatore psicosociale e registrata in un database centrale interno. La presunta vittima entra in una lista d'attesa. In media, l'attesa è compresa fra 1 e 3 mesi.

Il consulente psicosociale contatterà il referente per chiarire la natura della richiesta, ovvero se la persona ha bisogno di un alloggio, di assistenza, di sostegno finanziario, ecc. Chiederà cosa ci si aspetta dall'organizzazione di assistenza alle vittime e illustrerà ciò può essere offerto.

Primo contatto

Quando la potenziale vittima arriva in cima alla lista d'attesa, il referente viene contattato per fissare un appuntamento. Prima del primo contatto con l'assistita, la persona che l'ha contattata deve spiegarle che è stato organizzato un incontro con l'organizzazione di assistenza alle vittime. Il contatto può essere avviato solo con il consenso dell'assistita. Se l'assistita rifiuta d'incontrare un assistente sociale dopo tre tentativi consecutivi, riparte dal fondo della lista d'attesa.

Durante il primo contatto con la presunta vittima, i consulenti psicosociali si presentano, illustrano il loro ruolo e i servizi offerti dall'organizzazione. Parlano con le vittime in modo adeguato all'età e sensibile al trauma, utilizzando espressioni come:

- *"Sono ... e lavoro per [nome dell'organizzazione]. Questa è un'organizzazione che assiste le persone in difficoltà: non siamo quindi la polizia, il tribunale, l'assistenza ai giovani o degli psicologi. Sono qui per ascoltarti e per capire se c'è qualcosa che posso fare per te".*
- *"Lavoro per un'organizzazione che aiuta le persone, soprattutto coloro che si trovano costrette a fare cose che non vogliono fare o che non si sentono a proprio agio a fare".*
- *"Parliamo con ragazze e ragazzi che sono in difficoltà e capiamo se possiamo aiutarli con le loro esigenze/desideri/aspettative".*
- *"Non rappresento la polizia, il tribunale o le istituzioni giovanili, né sono uno psicologo, anche se lavoro con questi professionisti".*



Periodo di valutazione

Durante il periodo di valutazione, il consulente psicosociale incontra l'assistita su base settimanale. L'intero periodo di valutazione dura da 7 a 11 colloqui, per una durata di 2 o 3 mesi. Gli incontri si svolgono dove risiede l'assistita. Per garantire la privacy, la sicurezza e un ambiente rilassato, gli incontri possono svolgersi anche in un bar, in un parco pubblico, a scuola o a casa della vittima, assicurandosi sempre che non ci siano distrazioni o interferenze. ^[1]

Il counselling aiuta le assistite in diversi ambiti della vita. Le vittime minorenni spesso abbandonano la scuola perché fuggono per andare a vivere con i rispettivi trafficanti. Possono trovarsi in una condizione di schiavitù per debito a causa dei debiti contratti per l'acquisto di beni e servizi o per ripagare i prestiti contratti a beneficio del trafficante, oppure possono non avere una rete sociale o un posto dove stare.

Come riconoscere una vittima?

Il consulente psicosociale presterà attenzione a determinati segnali per determinare se l'assistita è vittima della tratta di esseri umani.

Una persona vittima di protettore adolescente è spesso difficile da individuare. Per tutelare se stesse o i loro trafficanti, vivono una doppia vita e nascondono le loro emozioni ed esperienze. I cambiamenti comportamentali delle giovani che vivono in istituti o che hanno genitori assenti o affidatari sono particolarmente difficili da notare. I comportamenti caratteristici dello sfruttamento vengono spesso trascurati e scambiati per quelli tipici dell'adolescenza o della sperimentazione. ^[2]

[1] Di recente, Payoke ha lanciato un'unità mobile di assistenza, un furgone che funge da luogo d'incontro sicuro e piacevole per consulenti e assistite.

[2] Child Focus (2016) Vittime dei protettori adolescenti nelle Fiandre.

Sebbene non esista un profilo unico per le vittime, si possono osservare alcuni pattern diffusi:

Segnali fisici:	Segnali sessuali:
<ul style="list-style-type: none">· dolore addominale· problemi vaginali e anali· malattie veneree, HIV· dolore alla parte superiore delle gambe· gravidanza· aborto· lividi e segni di abuso (coperti dagli abiti)· segni di automutilazione· estrema stanchezza· dipendenze e abuso di sostanze· palpitazioni· alimentazione disordinata· disturbi psicosomatici· problemi di sonno	<ul style="list-style-type: none">· contatti sessuali non adeguati all'età· interesse ossessivo per il sesso· evitamento del contatto fisico· conoscenza approfondita della sessualità· evitamento del tema della prostituzione o normalizzazione dello stesso· estrema apertura o chiusura nei confronti della sessualità· giocattoli sessuali o abbigliamento erotico· comportamento sessualmente ostentato· avversione al contatto fisico· utilizzo del sesso per esercitare controllo o scambio· utilizzo di un linguaggio volgare

Segnali comportamentali:

- cambiamento di aspetto, abbigliamento, trucco
- disponibilità improvvisa di molto denaro e di oggetti costosi
- stanchezza e deperimento (possibile segno di attività notturna)
- scarsa cura della persona (possibile segno di depressione)
- dissociazione (cambiamento involontario e non intenzionale della coscienza in relazione alla propria identità)
- abbandono della scuola o assenteismo (soprattutto dopo il fine settimana)
- calo del rendimento scolastico
- ostinazione e accanimento
- incapacità di gestire o cambiare una situazione
- segretezza sulle proprie relazioni
- tendenza a mentire
- uscite frequenti
- comportamento di fuga
- comportamento ansioso e timoroso (senza motivi apparenti)
- menzione di segreti che non possono essere rivelati a nessuno
- l'assenza di segnali può essere essa stessa un segnale

Segnali psicologici:

- bassa autostima
- immagine negativa di sé e linguaggio personale
- distacco dalla realtà
- depressione
- ingenuità e facile influenzabilità
- rapidi sbalzi d'umore
- sconsideratezza
- evitamento o chiusura
- problemi di concentrazione
- scatti d'ira o comportamenti aggressivi
- pensieri suicidi
- autolesionismo / automutilazione
- PTSD

Segnali sociali:	Altri segnali:
<ul style="list-style-type: none"> · improvviso cambiamento della cerchia di amici · contatti con uomini anziani · controllo costante di un amico o di terzi · isolamento dalla famiglia, dagli amici e dai conoscenti · comportamenti socialmente desiderabili (non segnale) · Manifestazione improvvisa di convinzioni e valori diversi · interruzione o abbandono delle vecchie amicizie · più di un telefono cellulare sempre a portata di mano · viene portata spesso in giro o prelevata/riportata da nuove conoscenze · deterioramento del rapporto con i genitori o la famiglia affidataria · comportamenti diversi in contesti diversi (scuola, casa, amici) 	<ul style="list-style-type: none"> · debiti (multe, abbonamenti, ordini online, prestiti) · tatuaggio · comportamento criminale · smarrimento della carta d'identità o possesso di un documento falso

Competenze di counselling

È fondamentale che l'operatore psicosociale conduca i colloqui senza pregiudizi. Se l'assistita percepisce che l'operatore psicosociale presume di conoscerla sulla base della sua cartella clinica, senza cercare di stabilire un contatto, si chiuderà. Il consulente dev'essere onesto su ciò che ha appreso dal referente, senza esporre dettagli inutili. Durante gli incontri successivi, il consulente imparerà a conoscere l'assistita, a fare domande e a interessarsi alla sua storia e non si baserà sul suo dossier. Potrà fare domande del tipo: *"Hai hobby, fratelli o sorelle? Che lavoro ti piacerebbe fare?"*. È responsabilità del consulente far sentire l'assistita a proprio agio.

I seguenti suggerimenti possono aiutare i consulenti nel loro lavoro:

- Mantenere una mentalità aperta.
- Autenticità: rimanere fedeli a se stessi e non recitare il ruolo di psicologi o educatori.
- Pari opportunità: pur riconoscendo le differenze a livello di potere, l'assistente sociale si sforza di essere accettato come "pari", costruendo la relazione sulla reciprocità anziché sulla gerarchia.
- L'utilizzo dell'ironia può contribuire a ridurre la tensione e dare respiro in situazioni difficili.
- Mantenere un atteggiamento non giudicante.
- Impegnarsi in una conversazione naturale senza forzare alcun argomento con l'assistita. Per ottenere maggiori informazioni, il consulente può indirizzare delicatamente la conversazione in una particolare direzione, chiedendo per esempio all'assistita se ha un fidanzato o una fidanzata.
- Prevedibilità. Le persone che hanno subito un trauma hanno un grande bisogno di trovarsi in un ambiente prevedibile e stabile. La creazione di rituali, routine e procedure coerenti e prevedibili è possibile se i consulenti preparano l'incontro, dicono alle assistite cosa aspettarsi, forniscono promemoria per gli incontri seguenti e aiutano le assistite ad autoregolarsi se si sentono ansiose o presentano dei trigger.
- Mantenere le promesse ed evitare di creare aspettative irrealistiche.

Valutazione positiva

In seguito alla valutazione positiva della condizione di vittima di tratta di esseri umani, il consulente lavorerà con la minore per preparare una dichiarazione alle forze dell'ordine. Nel caso in cui la minore non voglia rilasciare una dichiarazione, l'organizzazione di assistenza alle vittime si farà da parte. In alcuni Stati Membri dell'UE, le vittime che non collaborano alle indagini non entrano nel programma di protezione e non ricevono assistenza dedicata alle vittime di tratta di esseri umani.

Quando l'assistita rilascia una dichiarazione alle forze dell'ordine, è l'avvocato ad occuparsene in modo prevalente. Il consulente psicosociale continua a visitare l'assistita con regolarità attraverso sessioni di follow-up. Queste visite di follow-up servono principalmente a dedurre informazioni rilevanti sull'esperienza della tratta e a raccogliere ulteriori prove per rafforzare l'indagine penale in corso. Talvolta i colloqui si svolgono con terzi (genitori, forze dell'ordine, scuola, ecc.), nel rispetto della privacy e della riservatezza dell'assistita.

A lungo termine, l'operatore psicosociale continuerà a offrire consulenza e assistenza fino a quando l'assistita non sarà in grado d'inserirsi nella società in modo indipendente, in modi diversi, quali: la ripresa o il proseguimento degli studi, la ricerca di una fonte di reddito dopo la maggiore età, la ricerca di un alloggio o di un lavoro. L'orientamento può durare diversi anni, in genere da tre a cinque.

Valutazione negativa

Se gli operatori psicosociali giungono alla conclusione che la tratta di esseri umani non è in atto, redigeranno una relazione che ne includa le motivazioni ed eventuali consigli su segnalazioni, terapie, educazione, ecc. Il consiglio non è vincolante e viene discusso dapprima con l'assistita e poi condiviso con la sua rete di supporto.



Capitolo 3

Linee guida per l'assistenza legale

Questa sezione è volta a offrire una serie di linee guida e principi agli operatori coinvolti nel supporto e nell'assistenza legale alle vittime di GBV. Offre informazioni sui quadri giuridici di Belgio, Grecia, Italia e Spagna che possono essere utili ai fornitori di servizi legali. Illustra inoltre come applicare un approccio incentrato sulla sopravvivenza nel loro lavoro quotidiano.

Definizione di violenza sulle donne

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne e la violenza domestica, meglio nota come "Convenzione di Istanbul", cita i seguenti tipi di violenza:

- violenza psicologica (art. 33)
- stalking (art. 34)
- violenza fisica (art. 35)
- matrimoni forzati (art. 37)
- violenza sessuale, compreso lo stupro (art. 36)
- mutilazioni genitali femminili (art. 38)
- aborto forzato e sterilizzazione forzata (art. 39)
- molestie sessuali (art. 40)
- favoreggiamento e tentato favoreggiamento (art. 41)
- giustificazioni inaccettabili per i reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto onore (art. 42).

In base a questi criteri si distingueranno cinque tipi di violenza:

- violenza fisica
- violenza verbale (compresi i discorsi di odio)
- violenza psicologica
- violenza sessuale
- violenza socio-economica

Esistono altre due categorie di violenza: la violenza domestica e le molestie (sessuali), che possono essere la combinazione di tutti e cinque i suddetti tipi di violenza.

Possono essere presenti più forme di violenza contemporaneamente, in particolare nelle relazioni di abuso. Tutte le forme possono verificarsi sia nella sfera privata (nelle famiglie e nelle relazioni intime) sia nella sfera pubblica, commesse da persone (sconosciute) in spazi pubblici o da organizzazioni, istituzioni e governi. All'estremo di questo continuum violento, c'è spesso la goccia che fa traboccare il

vaso dell'abuso: l'uccisione di donne maltrattate da parte del loro attuale o precedente partner intimo, comunemente definita "femminicidio".

Ogni legislazione nazionale inquadra questi tipi di violenza in modo diverso. Le modalità e le forme di assistenza legale possono variare a seconda delle diverse forme di violenza.

La priorità nella risposta alla violenza di genere dev'essere quella di rispondere alle esigenze della sopravvissuta e di garantire una tutela adeguata. Si ritiene spesso che l'accesso alla giustizia per le donne risieda nella risposta della giustizia penale all'autore del reato. Tuttavia, le donne possono cercare rimedi diversi dai procedimenti giudiziari, per esempio cercare di ottenere sicurezza attraverso ordinanze di protezione efficaci, il recupero fisico e mentale attraverso servizi sanitari accessibili e di buona qualità e/o l'accesso al divorzio e a una nuova vita lontano dal partner violento. Spesso queste forme di giustizia devono essere messe in atto prima che una donna vittima di violenza si senta pronta a chiedere giustizia in tribunale. Le informazioni fornite alle donne sui loro diritti umani e sui provvedimenti che possono utilizzare per rimediare e prevenire la violenza sono il fondamento dell'accesso alla giustizia. Informare le donne sui loro diritti e sulle loro prerogative può cambiare il modo in cui pensano alla loro situazione, anche se non si attivano per far valere tali diritti.

Le risposte alla GBV nell'ambito dell'assistenza e del supporto legale devono garantire:

- Un approccio incentrato sulla vittima.
- Informazioni sui diritti e sulle prerogative, ivi incluso l'accesso gratuito a interpreti qualificati e imparziali e la traduzione di documenti legali, se necessario o se richiesto.
- Riservatezza e privacy.
- Sicurezza e benessere per le vittime e i loro figli.
- Piena responsabilità per gli autori dei reati.
- Rimedi legali gratuiti e assistenza legale.
- Che lo squilibrio di potere e la disuguaglianza di genere siano presi in considerazione quando si fornisce assistenza legale.

GBV e violenza istituzionale

Gli stessi meccanismi che contribuiscono al perpetuarsi della violenza sulle donne sono in gioco quando le vittime decidono di denunciare l'abuso e chiedere giustizia. Poiché la violenza di genere è spesso la combinazione di diverse disuguaglianze, le vittime incontrano maggiori difficoltà nell'accesso alla giustizia.

Quando una donna subisce un abuso, le barriere socio-economiche e culturali, come i salari più bassi, la maggiore povertà, gli stereotipi di genere e l'iniqua distribuzione dei compiti all'interno della famiglia, possono limitare fortemente la sua capacità di perseguire la giustizia. L'accesso alla giustizia può essere oneroso e quindi inaccessibile alle donne che vivono in povertà o che provengono da un contesto svantaggiato. Oltre alle spese legali e alle imposte giudiziarie, la partecipazione alle udienze in tribunale può comportare altri costi, come trasporto, alloggio e cura dei bambini.

Anche gli atteggiamenti discriminatori, gli stereotipi e i pregiudizi a livello culturale giocano un ruolo fondamentale. Tali pregiudizi non riguardano solo le donne, possono anche essere radicati nella cultura istituzionale, delle forze dell'ordine o legale. Di conseguenza, tali aspettative e valori culturali e sociali possono impedire in modo specifico alle donne di chiedere giustizia. Questo vale soprattutto nei casi di violenza domestica.

Principi	Procedure operative standard
<p>Approccio incentrato sulla sopravvissuta</p> <p>Le donne vittime di GBV devono essere in grado di prendere decisioni informate sul ricorso legale più appropriato che le aiuti a riprendere il controllo della propria vita. Le informazioni di natura legale, l'accesso ad avvocati o paralegali e l'assistenza legale fanno parte di questo percorso di empowerment.</p>	<p>In nessun caso le donne devono sentirsi obbligate a scegliere una determinata linea di condotta. Devono sentirsi libere di esprimere i propri desideri e il personale legale deve garantire il rispetto di tali desideri. Queste interazioni positive sono volte a costruire un rapporto di fiducia e a favorire la resilienza.</p> <p>L'avvocato deve rispettare il punto di vista dell'assistita, darle spazio e tempo per comprendere le informazioni presentate, soppesare le opzioni e prendere decisioni.</p> <p>Donne e maltrattanti non possono essere messi sullo stesso piano, soprattutto in presenza di minori. Non riconoscere l'atto del maltrattante come un atto di violenza sulla donna può portare molti operatori istituzionali a dare per scontato che entrambi i genitori abbiano problemi e a mettere a punto un sistema d'inchiesta e controllo sulla genitorialità.</p> <p>Queste misure puniscono le donne che denunciano la violenza e cercano aiuto, indicandole come potenziale pericolo per i bambini. L'ironia della sorte è che le vittime possono essere viste come madri inadeguate proprio perché esposte agli abusi a cui stanno cercando di sfuggire.</p>

<p>Accessibilità</p>	<p>Le sopravvissute devono ricevere informazioni chiare e precise affinché possano prendere decisioni consapevoli.</p> <p>Le vittime devono essere informate sui servizi disponibili, in modo da poter scegliere il tipo di assistenza e supporto che desiderano.</p> <p>Le donne con un background migratorio devono avere accesso a un servizio di mediazione culturale di qualità.</p> <p>Gli avvocati devono sempre essere chiari sul loro ruolo e sul tipo di assistenza legale che possono offrire. Non devono fare promesse che non sono in grado di mantenere.</p> <p>Le opzioni legali e le difficoltà che le vittime possono dover affrontare durante il procedimento giudiziario saranno spiegate in modo approfondito.</p> <p>Le vittime devono essere seguite periodicamente per assicurarsi che comprendano appieno il procedimento e la loro situazione legale e per esplorare tutte le opzioni disponibili.</p>
<p>Approccio sensibile al genere</p>	<p>Le vittime devono essere consultate per decidere se preferiscono essere seguite da un avvocato e un interprete di sesso maschile o femminile.</p> <p>Gli avvocati devono avere una conoscenza approfondita della violenza di genere.</p>

Approccio intersettoriale

Tutte le fasi del procedimento legale devono rispondere alle esigenze delle vittime, in base alle loro diverse identità.

L'emarginazione sociale ed economica può influire sulla capacità delle vittime di accedere alla giustizia: questo può valere per coloro che hanno vincoli finanziari e situazioni legali complesse, come le donne il cui permesso migratorio dipende da partner o datori di lavoro violenti. Alcune donne con figli saranno particolarmente ansiose nell'entrare in contatto con le autorità, per paura che i loro figli vengano portati via. Le donne senza fissa dimora sono particolarmente emarginate. Un'ulteriore discriminazione è subita dalle donne che sono state precedentemente condannate per reati, come il lavoro sessuale.

L'assistenza legale deve fornire informazioni accessibili sui diritti e sulle prerogative, ivi incluso l'accesso gratuito a interpreti qualificati e imparziali e la traduzione di documenti legali.

Gli avvocati devono garantire alle donne vittime di violenza tutela dall'espulsione e impedire che vengano sottoposte ad altre azioni punitive in relazione al loro status di immigrate quando denunciano l'abuso.

<p>Riservatezza, privacy e consenso</p>	<p>I colloqui con le vittime devono svolgersi in uno spazio che garantisca la privacy e che offra un senso di sicurezza.</p> <p>Solo dopo aver fornito alla vittima informazioni esaurienti, l'avvocato chiederà il consenso della vittima a procedere con l'azione legale. L'assistita ha il diritto di rifiutare il rinvio alle autorità competenti.</p>
<p>Sicurezza e benessere delle vittime</p>	<p>Competenze comunicative:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Vanno evitate le domande ripetitive, mentre alle vittime dev'essere concesso ampio spazio per parlare senza essere interrotte. · Si deve utilizzare un linguaggio semplice. · Le vittime di GBV non vanno considerate responsabili. · Le informazioni devono essere desunte dalla storia raccontata dalla sopravvissuta, evitando domande invadenti, come per esempio la richiesta di mostrare i segni di un maltrattamento.



Disposizioni speciali per i minori vittime di tratta attraverso il modus operandi del protettore adolescente/loverboy

Secondo la legislazione e la politica belga, le vittime di loverboy sono vittime della tratta di esseri umani.^[1] In quanto tali, possono beneficiare di un programma di protezione dedicato. Le tre condizioni per accedere al programma di assistenza alle vittime sono:

- 1) collaborare all'indagine penale,
- 2) interrompere ogni contatto con il presunto o i presunti autori del reato, e
- 3) accettare l'assistenza e la protezione di uno dei tre centri dedicati in Belgio.

Queste condizioni relative alle vittime minorenni possono essere interpretate in modo flessibile, considerando la loro vulnerabilità^[2]. Un trafficante che sfrutta i minori attraverso il modus operandi del loverboy può essere perseguito per tratta di esseri umani.

a) Tratta di esseri umani

Il Codice Penale belga definisce la tratta di esseri umani come

“L'atto del reclutare, trasportare, trasferire, ospitare, accogliere una persona, assumere o trasferire il controllo su tale persona al fine di: (1.) sfruttarla per prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale; (2.) sfruttarla per accattonaggio; (3.) farla lavorare o fornire servizi in condizioni contrarie alla dignità umana; (4.) sfruttarla per il prelievo di organi o di materiale corporeo umano; (5.) indurla a commettere un reato o un illecito contro la sua volontà”.

La legislazione belga riconosce il principio di non punibilità, secondo cui le persone vittime di tratta non devono essere soggette ad arresto, imputazione, detenzione, procedimento giudiziario, né essere sanzionate o punite in altro modo per condotta illegale commessa come conseguenza diretta della tratta. Questo principio è fondamentale nella lotta contro la tratta dei loverboy, in quanto le vittime sono spesso indotte o costrette a commettere reati come il reclutamento di altre vittime o il contrabbando di droga^[6].

[1] La circolare ministeriale del 23 dicembre 2016, *Circulaire relative à la mise en oeuvre d'une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou certaines formes aggravées de trafic des êtres humains*, per esempio, afferma esplicitamente che le vittime dei loverboy sono vittime di tratta di esseri umani.

[2] *Circulaire relative à la mise en oeuvre d'une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou certaines formes aggravées de trafic des êtres humains*, del 23 dicembre 2016.

[6] Child Focus. (2020), *Ibidem*.

b) Altri motivi

Il Codice Penale punisce l'acquisizione, il possesso e la diffusione di immagini di abusi sessuali commessi su minori. Il coinvolgimento di un minore è irrilevante in tale contesto. A prescindere che le immagini implicino il coinvolgimento di un minore, possono comunque costituire pornografia infantile, così come possono esserlo disegni o rappresentazioni generate al computer.

Se poi le vittime vengono ricattate mediante fotografie, tale atto può anche essere perseguito come forma di estorsione. L'amicizia con minori online volta a ottenere immagini o a sfruttamento sessuale presenta i requisiti necessari per rientrare nel reato di pedopornografia o adescamento^[7].

c) Sfruttamento sessuale di minori

Il Codice Penale belga punisce:

- Avvicinamento di un minore per scopi sessuali o adescamento
- Sfruttamento sessuale di minori a scopo di prostituzione
- Immagini di abusi sessuali su minori

Tipi di assistenza legale alle vittime minorenni della tratta attraverso il modus operandi loverboy

Le organizzazioni di assistenza alle vittime si attivano con la polizia, la giustizia e le autorità di immigrazione per garantire alle vittime assistenza dedicata e documenti di soggiorno, ove necessario.

L'avvocato interviene non appena la vittima viene identificata e accetta di sporgere denuncia contro il trafficante. Solo una volta entrata nell'iter di protezione, la vittima riceve consulenza legale. Il consulente legale informerà l'assistita sui suoi diritti e si assicurerà che vengano rispettati durante le indagini e il processo.

Il consulente legale terrà l'assistita aggiornata sul procedimento giudiziario, sullo stato delle indagini, sulle decisioni della procura e del tribunale e sulle possibili azioni da intraprendere. Inoltre, assisterà l'assistita durante gli incontri con l'avvocato, la polizia e il giudice e manterrà contatti regolari con le autorità. Può assistere la sopravvissuta nell'intraprendere ulteriori azioni legali, come costituirsi parte civile.

[7] Child Focus. (2020), Ibidem.

Quadro giuridico in Grecia

Il quadro giuridico della violenza domestica e di genere

La Grecia ha ratificato la Convenzione di Istanbul con la legge 4531/2018 e ha adottato provvedimenti per rispettare l'impegno a prevenire e combattere la violenza sulle donne e la violenza domestica. Inoltre, il Codice Penale vieta i reati contro la libertà sessuale e punisce lo sfruttamento sessuale.

Specificità della Legge 3500/2006 per la lotta alla violenza domestica:

- È prevista la possibilità di procedere d'ufficio. Pertanto, non solo la vittima ma anche qualsiasi terzo può sporgere denuncia per un reato di violenza domestica.
- L'assistenza legale è gratuita.
- L'azione penale non può essere ritirata.
- Se la denuncia viene presentata entro la procedura di flagranza (cioè fino alle 23.59 del giorno successivo al reato), è responsabilità della polizia trovare, arrestare e perseguire l'autore del reato.
- In caso di violenza domestica, può essere emessa un'ordinanza restrittiva per allontanare l'autore del reato dalla casa di famiglia, per costringerlo a trasferirsi o per vietargli di avvicinarsi al luogo di lavoro o alla residenza della vittima, o di avvicinarsi ai parenti stretti della vittima, alle scuole dei suoi figli, ecc.
- L'affidamento dei bambini può essere disposto anche attraverso provvedimenti cautelari.
- La violenza domestica è considerata prova della rottura del matrimonio e può essere usata come motivo legale per chiedere il divorzio.

Disposizioni speciali per le donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo che sono vittime di violenza domestica e di genere

Le migranti con o senza documenti o permesso di soggiorno, le richiedenti asilo e le rifugiate sono particolarmente vulnerabili alla violenza di genere. La Convenzione di Istanbul prevede disposizioni speciali volte a tutelare le donne migranti, rifugiate o richiedenti asilo che subiscono violenza di genere.

Secondo la legge 4351/2018, che ha ratificato la Convenzione di Istanbul, tali vittime possono denunciare le violenze subite, anche senza essere in possesso della documentazione necessaria per risiedere legalmente in Grecia. Inoltre, ai sensi dell'articolo 19(a) della legge 4361, le cittadine di Paesi terzi vittime di violenza domestica possono richiedere il permesso di soggiorno e l'espulsione non è

consentita nel caso di donne prive di documenti che siano vittime di GBV³⁰ e che si presentino a una stazione di polizia per sporgere denuncia o reclamo per un episodio di violenza domestica.

I centri specializzati per le vittime di GBV offrono servizi legali gratuiti a cittadine, rifugiate e migranti, tra cui assistenza nelle procedure di migrazione e asilo, consulenza legale e accompagnamento davanti alle autorità amministrative e di polizia.

L'avvocato dovrà occuparsi di una serie di casi che vanno dalla violenza domestica, ai divorzi, all'affidamento dei figli, alle violenze sessuali o agli stupri, alle richieste di protezione internazionale con denuncia di GBV e alle richieste di rilascio di un permesso migratorio per GBV o violenza domestica. Per fare una scelta informata, le vittime vengono informate sui loro diritti e sulle possibilità offerte dal sistema legale greco.

Quadro giuridico in Spagna e nella regione autonoma della Catalogna

Il quadro giuridico della violenza di genere

In Spagna la legge più significativa in materia di GBV è la Ley Orgánica 1/2004 del 28 dicembre, sulle misure di tutela globale contro la violenza di genere. Questa legge definisce la violenza di genere "il simbolo più brutale della disuguaglianza presente nella nostra società" e una manifestazione della discriminazione e delle relazioni di potere impari degli uomini sulle donne, esercitate contro le donne "da coloro che sono o sono stati i loro coniugi o da coloro che sono o sono stati legati a loro da relazioni affettive simili, anche senza convivenza". L'ambito di applicazione della legge riguarda sia gli aspetti preventivi, educativi, sociali, di assistenza e di cura per le vittime, sia le norme civili che concernono l'ambiente familiare e di convivenza in cui si verificano principalmente le aggressioni, nonché il principio di sussidiarietà nelle Pubbliche Amministrazioni.

Sebbene la Spagna abbia creato una legislazione completa per trattare la GBV, ivi inclusa la sua definizione e le misure e procedure legali atte ad affrontarla, ogni comunità autonoma può sviluppare le proprie leggi, stabilendo diritti specifici per le vittime e circuiti per l'assistenza sociale, legale e psicologica, fra le altre cose.

Il Codice Penale spagnolo (art. 22, 4°) sancisce che qualsiasi reato è aggravato se motivato da ragioni di discriminazione, compresa la discriminazione di genere³¹.

³⁰ (Articolo 41, comma 1, lettera h) della legge 3907/2011, come modificato dall'articolo 4 della legge 4531/2018, Gazzetta Ufficiale 62/A5-4-2018).

³¹ Questa aggravante è stata infatti introdotta nel Codice Penale spagnolo a seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul da parte della Spagna nel giugno 2014.

Nella Regione Autonoma della Catalogna, il principale strumento legislativo è la Legge 5/2008, del 24 aprile, sul diritto delle donne a lottare contro la violenza di genere, approvata nel 2008. Questa legge segna un passo fondamentale nell'affrontare la violenza sul territorio e rappresenta un importante miglioramento qualitativo. Mentre la legge statale spagnola riconosce i diritti delle donne colpite da violenza di genere rigorosamente nell'ambito della coppia o per mano dell'ex partner, la legge catalana amplia il campo di applicazione incorporando tutte le forme di violenza sulle donne in quanto donne, denominandole e considerandole violenza sessista e abbandonando così l'ambito esclusivo della coppia. La legge 17/2020 è volta a tutelare i diritti delle donne transgender e delle persone non binarie, al fine di rispettare la diversità di genere. La legge riguarda:

- Violenza istituzionale, con la definizione di "due diligence" e la nozione che tale violenza può essere provocata sia da azioni che da omissioni.
- Violenza digitale.
- Definizione di consenso sessuale, che stabilisce la necessità di esprimere la libera volontà come requisito essenziale.
- Il diritto di sporgere denuncia per chiunque abbia subito violenza sessista. Per assicurare assistenza legale fin dal momento della denuncia, la polizia catalana (Mossos d'Esquadra) è tenuta a richiedere all'Ordine degli avvocati di mettere a disposizione un avvocato.
- Definizione e spettro di violenza più ampi nella sfera sociale e comunitaria e delle forme di violenza sessista.
- Offerta di formazione professionale a tutti i livelli.

Questa legge amplia inoltre la definizione di violenza includendo le seguenti forme: violenza psicologica, violenza fisica, violenza sessuale, violenza economica, violenza ostetrica e vulnerabilità dei diritti sessuali e riproduttivi, violenza digitale, violenza di secondo ordine e, infine, violenza vicaria.

Disposizioni speciali per le donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo che sono vittime di violenza domestica e di genere

La Ley Orgánica 1/2004 sulle misure di tutela globale contro la violenza di genere, è volta a prevenire, sconfiggere e punire la violenza di genere, nonché a proteggerne le vittime, ivi incluse le situazioni specifiche delle donne straniere. L'articolo 17 riconosce i diritti di tutte le vittime di violenza di genere, indipendentemente dalla loro origine, religione o da qualsiasi altra circostanza personale o sociale³².

³² I diritti delle donne immigrate sono anche inclusi, tra le altre norme, nella Ley Orgánica 4/2000, dell'11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale (dopo la sua riforma con la Ley Orgánica 2/2009, dell'11 dicembre, e con la Ley Orgánica 10/2011, del 27 luglio), nel Regolamento della Ley Orgánica 4/2000, approvato con il Real Decreto 557/2011, del 20 aprile, e nella Legge 12/2009, del 30 ottobre, che regola il diritto di asilo e la protezione sussidiaria.

Nel caso delle donne che si trovano in situazioni d'irregolarità amministrativa e che sono vittime di GBV, l'articolo 31 bis della Ley Orgánica 4/2000 prevede che abbiano la possibilità di richiedere un permesso di lavoro e di soggiorno. Questo impedisce inoltre qualsiasi procedura di espulsione che le donne potrebbero dover affrontare.

Il requisito è che le vittime si rivolgano a un'autorità legale e sporgano denuncia. In questo modo le vittime di violenza possono richiedere un permesso di soggiorno e di lavoro. Di recente, è stata apportata una modifica agli articoli della Ley Orgánica 4/2000 riferiti alle donne in situazione di irregolarità amministrativa vittime di GBV, estendendo le richieste di permesso di soggiorno e di lavoro ai loro figli. La modifica prevede la concessione automatica - non più facoltativa - di un permesso di soggiorno e di lavoro provvisorio per la vittima e i suoi figli, per risolvere la loro situazione in via provvisoria fino alla risoluzione giudiziaria della denuncia di violenza di genere.

Tuttavia, nel caso in cui la denuncia durante un procedimento giudiziario per GBV si concluda con l'assoluzione dell'abusante, la legge prevede che la donna rimanga in una situazione amministrativa irregolare e che venga riaperta qualsiasi procedura di espulsione in corso nei suoi confronti. Inoltre, nel caso in cui la donna non abbia alcuna procedura di espulsione aperta al momento della presentazione della denuncia, la legge prevede che vengano presi i provvedimenti adeguati in relazione alla sua condizione d'irregolarità (il che significa che potrebbe essere avviata una procedura di espulsione). Anche se in realtà queste procedure di rado si concludono con l'avvio di un provvedimento di espulsione, molte donne migranti in situazione irregolare hanno paura a denunciare una situazione di violenza a causa della scarsa conoscenza dei propri diritti e per timore di essere espulse nei Paesi di origine.

Quadro giuridico in Italia

La legislazione nazionale italiana per il perseguimento della violenza sulle donne è ampia e ricomprende la violenza domestica, la violenza sessuale, la violenza sui minori, le mutilazioni genitali femminili, lo stalking e la tratta di esseri umani. Il diritto penale italiano ha recepito le definizioni di violenza di genere e di violenza sulle donne derivanti principalmente dal diritto internazionale, che vengono applicate direttamente nell'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Nel 2013 l'Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne e la violenza domestica, entrata in vigore nel 2014. A seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul, è stata promulgata la legge n. 119 del 15 ottobre 2013 - legge sul femminicidio. Oltre alle disposizioni sulla sicurezza e sulla violenza di genere, la legge riguarda anche la protezione civile e il mandato alle Province. La legge ha portato all'adozione di Piani d'azione contro la violenza sessuale e di genere.

Il quadro giuridico nazionale per la tutela delle donne vittime di violenza si configura in:

Legge n. 66 del 15 febbraio 1996, *Norme contro la violenza sessuale*. Questa legge ha introdotto il concetto moderno di violenza sessuale, vista come un'offesa al diritto all'autodeterminazione sessuale, in cui il *modus operandi* è irrilevante. Come caratteristica procedurale della legge è stato introdotto un esame sicuro dei bambini che hanno subito abusi o sfruttamento³³.

Legge 4 aprile 2001, n. 154, recante misure contro la violenza nelle relazioni familiari, introduce nuovi strumenti di tutela delle vittime, quali l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.) e i provvedimenti restrittivi a tutela degli abusi familiari (art. 343-bis c.c.).

Legge n. 38/2009, che ha modificato il diritto penale italiano (art. 612bis), attraverso:

- Introduzione del reato di stalking. Lo stalking, che spesso precede la violenza, in precedenza non era sanzionato dalla legge italiana. Le pene detentive vanno da sei mesi a quattro anni.
- La pena per lo stupro è stata resa più severa non comportando più la possibilità di arresti domiciliari per gli autori di tale reato e consiste nell'ergastolo se la vittima muore a causa di tali crimini. Le vittime di violenza sessuale hanno anche diritto all'assistenza legale gratuita secondo la legge. Inoltre, il decreto ha stanziato fondi per le organizzazioni non governative (come i centri antiviolenza, i centri per le donne, le case di accoglienza) che assistono le vittime di violenza³⁴.

Legge n. 77 del 27 giugno 2013 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Istanbul.

La Legge n. 119 del 15 ottobre 2013 ha introdotto pene più severe nei confronti di una condotta persecutoria commessa dal coniuge separato (anche se di fatto), o da una persona in rapporti intimi con la vittima. È inoltre prevista una pena più severa per i reati commessi in presenza o a danno di un minore. Sono inoltre previste importanti misure a tutela delle vittime di violenza domestica, quali:

- offrire alle vittime di determinati reati (compresi i reati sessuali) informazioni sui centri antiviolenza, o indirizzarle a centri dedicati.
- la possibilità per la polizia giudiziaria, con l'approvazione del pubblico

³³ EUCPN, Politica italiana sulla criminalità sessuale, <https://bit.ly/3yGU59Z>

³⁴ UN Women, Database globale sulla violenza sulle donne, <https://bit.ly/3TII8MC>.

- ministero, di adottare misure cautelari – come l’allontanamento immediato dell’autore del reato dalla casa familiare.
- quando un episodio di violenza domestica viene denunciato alla polizia, il capo della polizia può adottare misure preventive, tra cui l’ammonimento dell’aggressore, se si ritiene che rientri nel reato di percosse o lesioni personali gravi.
- un permesso di soggiorno speciale per tutelare le cittadine straniere vittime di violenza domestica.
- l’istituzione di Piani Nazionali Antiviolenza per coordinare e pianificare interventi multidisciplinari^{35 36}.

La Legge n. 69 del 19 luglio 2019³⁷, meglio nota come Legge “Codice Rosso”, modifica il Codice di Procedura Penale italiano in materia di maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale, consentendo una più rapida adozione delle misure di tutela delle vittime. La legge punisce le attività legate alla diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti senza consenso (“revenge porn”), la deformazione dell’aspetto della persona attraverso lesioni facciali permanenti, il matrimonio forzato, il mancato rispetto dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla parte lesa³⁸.

Violenza domestica, abusi e violenze contro familiari e conviventi

La violenza domestica è definita dalla legge italiana, in linea con la Convenzione di Istanbul, come “ogni atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifichi all’interno della famiglia o dell’unità domestica o fra coniugi o partner ex o attuali, indipendentemente dal fatto che l’autore condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”. La violenza domestica è un reato penale e gli autori possono essere puniti con una pena detentiva che va da due a sei anni, o fino all’ergastolo se il reato provoca la morte della vittima³⁹. La legge regola gli abusi da parte di ex partner e all’interno della famiglia, così come gli abusi fisici, sessuali, psicologici ed economici. La legge del 2001 sulla violenza domestica tutela tutti i membri della famiglia che subiscono violenza fisica e psicologica.

³⁵ EUCPN, Politica italiana sulla violenza domestica <https://eucpn.org/document/italian-policy-on-domestic-violence>

³⁶ UNODC, <https://bit.ly/3liiqMP>

³⁷ “Emendamenti al Codice Penale, al Codice di procedura penale e ad altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.

³⁸ Nittari G, Sagaro GG, Feola A, Scipioni M, Ricci G, Sirignano A. Prima sorveglianza della violenza sulle donne durante il lockdown COVID-19: Esperienza dell’Ospedale “Niguarda” di Milano, Italia. Int J Environ Res Public Health. 6 apr 2021;18(7):3801. doi: 10.3390/ijerph18073801. PMID: 33917305; PMCID: PMC8038697.

³⁹ Legge 119/2013, art. 1; Codice Penale, artt. 572, 577, 609 e 712.

Il reato è descritto come una serie di atti:

- che pregiudichino l'integrità fisica o morale.
- di libertà o condotta della famiglia che rendano i rapporti con le vittime dolorosi e degradanti.

Il reato non dev'essere necessariamente commesso in modo continuo e ininterrotto, in quanto può essere caratterizzato da una serie di atti, anche distanziati nel tempo, che vengono ripetuti con l'intenzione criminale di causare danni fisici o morali alla vittima.

I comportamenti criminali possono consistere in:

- percosse
- lesioni
- insulti
- minacce
- privazioni e umiliazioni
- atti di disprezzo
- violenza psicologica
- schiavitù o
- offesa alla dignità

Violenza e molestie sessuali

L'art. 609 bis c.p. recita: "chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringa taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni". La legge del 15 febbraio 1996 n. 66, modificando il Codice Penale, ha classificato la violenza sessuale reato contro la libertà personale, allontanandosi dalla precedente definizione di violenza sessuale come reato contro la moralità pubblica⁴⁰.

L'articolo 609 del Codice Penale tratta in modo specifico anche la violenza sessuale. Qualsiasi atto intenzionale che metta a repentaglio la libertà della vittima attraverso l'eccitazione o la soddisfazione sessuale è punibile, anche se non comporta contatto fisico. Lo stupro, compreso quello coniugale, è considerato reato. In precedenza, gli stupratori potevano essere esonerati dall'imputazione sposando le loro vittime, ma questa pratica è stata abolita nel 1989.

Sono state introdotte pene più severe per gli omicidi commessi in seguito a violenza sessuale, aggressione sessuale, atti sessuali osceni contro minori, stupro di gruppo e stalking, tutti punibili con l'ergastolo. La legge prevede anche l'assistenza legale per le donne vittime di violenza domestica.

⁴⁰ GREVIO/Inf(2019)18, Italia, <https://bit.ly/3yNsowi>

Il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, promulgato nel 2006, affronta in modo specifico il tema delle molestie sessuali, definite come “qualsiasi atto indesiderato, fisico, verbale o non verbale, a carattere sessuale che abbia lo scopo o l’effetto di violare la dignità di un lavoratore e di creare un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”⁴¹. La legge prevede rimedi civili per le molestie sessuali, ma non sussistono sanzioni penali specifiche o una legislazione che affronti le molestie sessuali al di fuori del luogo di lavoro. Tuttavia, le molestie sessuali possono essere perseguite ai sensi della disposizione del Codice Penale sulla violenza sessuale. Per molestie sessuali s’intende l’agire di “chiunque, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringa un’altra persona a compiere o subire atti sessuali”.

Violenza economica

Comunemente definita come “una serie di atteggiamenti volti a impedire la ricerca di un lavoro, a sottrarre lo stipendio o a controllarlo, a monitorare la gestione della vita quotidiana, a privare la vittima del suo accesso al denaro, il tutto finalizzato a impedirle di essere economicamente indipendente e a poterne esercitare un controllo indiretto ma estremamente efficace”⁴², la violenza economica non ha una definizione giuridica nell’ordinamento italiano. Per quanto riguarda l’inquadramento giuridico, l’unico riferimento disponibile è il reato di violazione degli obblighi di mantenimento dei figli di cui all’art. 570 del Codice Penale.

Violenza legata a pratiche religiose

Le mutilazioni degli organi genitali femminili senza motivazione terapeutica sono punite ai sensi dell’articolo 583 bis del Codice Penale, modificato dalla Legge 7/2006. Tali disposizioni si applicano quando il reato è commesso all’estero da un cittadino italiano o da uno straniero residente in Italia, oppure nei confronti di un cittadino italiano o di un cittadino straniero residente in Italia. Per mutilazione degli organi genitali femminili s’intendono la clitoridectomia, l’escissione, l’infibulazione o qualsiasi altra pratica che produca gli stessi effetti. I colpevoli sono puniti con la reclusione da tre a sette anni. Quando questi reati sono commessi nei confronti di minori o per motivi di lucro, la pena viene incrementata di un terzo⁴³.

Stalking

La legge n. 38/2009 punisce lo stalking consentendo alla vittima di richiedere dapprima un ammonimento da parte della polizia e senza dover avviare un procedimento penale contro l’autore del reato⁴⁴. Il reato di stalking, ai sensi dell’art.

⁴¹ Legge 198/2006, articolo 26.

⁴² ELF, Manuale sulla legge relativa alla violenza sulle donne, <https://bit.ly/3JoyHeC>.

⁴³ UN Women, Database globale sulla violenza sulle donne, <https://bit.ly/40bitHE>.

⁴⁴ GREVIO/Inf(2019)18, Italia, <https://bit.ly/3yNsowi>


612 bis del Codice Penale, prevede che “[...] chiunque minacci o molesti ripetutamente una persona al fine di provocare:

- stato d’ansia persistente e grave
- paura
- un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un parente stretto o di una persona con cui si ha un rapporto di stretta parentela
- un’alterazione delle abitudini

Incorra in una pena che va da sei mesi a cinque anni di carcere”. La pena viene incrementata se l’atto è commesso:

- dal coniuge, separato o divorziato
- da una persona associata alla vittima o che ha un rapporto diretto con la stessa
- attraverso mezzi online.

La pena viene incrementata del cinquanta per cento se la vittima è minorenni, incinta o una persona con disabilità, o se il reato è stato commesso con l’uso di armi o sotto falso pretesto.



Capitolo 4

Linee guida per l'inclusione lavorativa

Accoglienza e profilazione

L'accoglienza e la profilazione sono il primo passo nel counselling lavorativo, per garantire un'adeguata accoglienza delle donne nel programma d'inclusione lavorativa, offrendo loro una panoramica completa dei servizi e dell'assistenza offerti.

Questa fase viene utilizzata per raccogliere le informazioni relative al background delle donne e per iniziare a esplorarne le esigenze, le richieste e le aspettative nei confronti del programma. È anche il momento in cui si valuta l'accesso dell'assistita ad altri servizi di consulenza lavorativa e si agevola una possibile segnalazione, se necessario. Comprende le seguenti fasi:

1. Fornire alla donna tutte le informazioni relative ai servizi offerti e all'assistenza disponibile, raccogliere e discutere le sue aspettative.
2. Raccogliere informazioni relative al background socioeconomico e professionale dell'assistita nell'ambito del percorso di accoglienza. Queste informazioni sono importanti perché le variabili sociali e lavorative s'influenzano a vicenda, per cui un miglioramento nell'inclusione sociale incrementa le possibilità d'inclusione nel mercato del lavoro e viceversa.
3. Assicurare un coordinamento e un trasferimento di informazioni efficienti fra l'operatore dedicato e il consulente del lavoro, nel caso in cui non sia la stessa persona, per evitare di ripetere le stesse domande. Se è stata fatta una prima valutazione e raccolta di informazioni, il consulente del lavoro è tenuto a integrare il dossier solo con informazioni specifiche relative alla ricerca di lavoro.
4. Valutare l'occupabilità della donna secondo diversi parametri di analisi:
 - Fattori comportamentali. Sono legati al modo in cui le donne si posizionano nel loro ambiente, a come si percepiscono in termini di autostima, fiducia in se stesse e rappresentazione di sé, ai loro interessi e alle loro motivazioni e aspettative nei confronti del lavoro. Si valuterà la centralità del lavoro nel loro progetto di vita, la motivazione e la disponibilità a impegnarsi nella ricerca di un posto di lavoro.
 - I fattori personali riguardano l'occupabilità della persona in termini di età, origine, condizioni di salute, presenza di una rete di supporto sociale, ambiente sociale e familiare e, soprattutto, responsabilità familiari.
5. Valutare le competenze di base (linguistiche, numeriche, manuali...), le

competenze trasversali (capacità di pianificazione e organizzazione, capacità di comunicazione interpersonale, capacità di coping, spirito d’iniziativa, capacità di negoziazione...) e le competenze tecnico-professionali, intese come l’insieme delle conoscenze teoriche o pratiche necessarie per svolgere una determinata mansione.

6. Misurare la conoscenza del mercato del lavoro che facilita la ricerca di lavoro, come la comprensione delle tendenze, delle mansioni più richieste, della differenza fra lavoro formale e informale, degli strumenti e dei canali di ricerca del lavoro.
7. Individuare le esigenze e la situazione economica delle assistite, per definire meglio il loro piano d’inclusione lavorativa.
8. Considerare in quale fase del processo di guarigione si trova la sopravvissuta, per mettere in atto un intervento adeguato.

Durante la fase di accoglienza è importante che le domande non vengano poste sotto forma d’interrogatorio, bensì di conversazione. L’obiettivo non è quello di diagnosticare i problemi, bensì di aiutare le donne a trovare le proprie risposte e il proprio percorso. In questo senso, il processo di accoglienza è fondamentale per generare il legame e la fiducia necessari affinché le donne possano portare a termine, con la massima serenità, il loro percorso di ricerca del lavoro. Si raccomanda quindi di dedicare a ciascuna assistita 2-3 sedute per garantire un’assistenza adeguata.

Una volta completato il profilo, l’assistita, con l’aiuto del consulente, inizierà a delineare i propri obiettivi professionali e formativi e un piano per raggiungerli.

Percorso d’inclusione lavorativa

Il percorso di accesso al lavoro è fondamentale per lo sviluppo del processo di orientamento e counselling. È definito come la progettazione e la messa in atto di azioni atte a migliorare l’occupabilità dell’assistita, fornendole le risorse necessarie per riuscire. Il suo scopo è quello di stabilire una tabella di marcia verso l’inclusione nel mercato del lavoro.

Il punto di partenza del percorso di accesso al lavoro si baserà sempre sui desideri e sugli interessi dell’assistita. Il consulente aiuterà l’assistita a esplorare il suo progetto professionale nell’ambito del suo progetto di vita: ciò che vuole, la domanda e l’offerta sul mercato del lavoro, il suo obiettivo professionale e i suoi obiettivi di vita, le risorse a sua disposizione, ciò che vuole migliorare e ciò che è disposta a fare per raggiungerlo.

Nella preparazione e nello sviluppo del percorso di accesso al lavoro, si raccomanda di seguire le seguenti fasi:

1. Co-progettazione del percorso: il consulente del lavoro può fornire un primo feedback e una proposta iniziale di piano, ma il piano finale dev'essere elaborato, convalidato e concordato con l'assistita attraverso sessioni di co-progettazione (si raccomanda di dedicare almeno 1 sessione completa alla co-progettazione).
 - Nell'ambito della definizione del percorso, sarà fondamentale determinare gli obiettivi professionali, le azioni necessarie per raggiungere tali obiettivi e una tempistica chiara. Gli obiettivi devono essere concordati tra l'assistita e il consulente.
 - Dev'essere chiaro e specifico.
 - Dev'essere realistico e realizzabile dall'assistita con le risorse che ha o che può ottenere.
 - Dev'essere rilevante, nel senso che la sua realizzazione avrà un impatto sulla situazione dell'assistita.
 - Dev'essere formulato con un linguaggio positivo.
 - Dev'essere pianificato in un lasso di tempo adeguato.
2. Per sviluppare un percorso personale di successo, sarà fondamentale incoraggiare e coinvolgere le assistite fin dall'inizio come partecipanti attive. Questo significa che le assistite si assumono la responsabilità e collaborano attivamente allo sviluppo, alla sostenibilità e alle attività del piano.
3. Spesso, prima di definire i loro obiettivi professionali, devono essere condotte azioni preliminari con le assistite, poiché come conseguenza della violenza subita (ma non solo), le vittime possono dover recuperare una serie di competenze e riconquistare la fiducia in se stesse, l'autostima e la consapevolezza di sé, prima di essere in grado di stabilire obiettivi professionali specifici. In altre occasioni è anche possibile che le assistite non abbiano mai partecipato a un percorso d'inclusione nel mercato del lavoro e/o che si tratti del loro primo ingresso nel mercato del lavoro formale, per cui la loro identità professionale dev'essere costruita dalle fondamenta con un'assistenza adeguata.
4. È importante lavorare seguendo un approccio multidisciplinare e dedicato, coinvolgendo professionisti di diversi settori che collaborino per conseguire l'obiettivo prefissato.
5. Questo percorso viene in genere reso operativo in un documento, il piano d'azione personale, che delinea gli obiettivi, le azioni e la tempistica. Il piano diventa un punto di riferimento per il follow-up e la valutazione.
6. Il percorso personale dev'essere visto come un processo aperto, flessibile e

- (spesso) circolare che si adatta alle esigenze specifiche di ogni assistita, che possono modificarsi durante il percorso di counselling.
7. Il consulente e l'assistita s'incontreranno regolarmente per valutare i progressi raggiunti, rivedere gli obiettivi e le azioni, rinnovare gli impegni iniziali e aggiornare il piano di occupabilità.
 8. Il percorso non è lineare; si svolge al ritmo scelto dalle assistite e può prevedere delle pause. Capita che le assistite saltino alcune fasi oppure che, a un certo punto, regrediscono.

Counselling lavorativo

Nella fase di orientamento al lavoro il consulente e l'assistita mapperanno le opportunità di lavoro nel mercato del lavoro locale, miglioreranno e rafforzeranno le competenze e le abilità e stabiliranno le routine per una ricerca attiva del lavoro. L'obiettivo di questa fase è quello di stimolare la ricerca attiva di un impiego da parte delle assistite, assistendole al contempo nel superamento delle loro difficoltà.

In questa fase possono essere messe in atto diverse azioni di counselling, suddivise in counselling pre-lavorativo e counselling lavorativo di base, a seconda degli obiettivi dell'assistita.

Counselling pre-lavorativo

Per massimizzare le possibilità di successo nell'inserimento lavorativo, è spesso necessario lavorare sull'autostima e sull'empowerment, inteso come percorso di presa di coscienza delle proprie capacità e potenzialità per conseguire gli obiettivi e operare un cambiamento.

Nel caso delle donne vittime di violenza di genere, le competenze trasversali sono quelle che possono essere state maggiormente compromesse (in particolare le competenze relazionali e di coping) ed è consigliabile, per quanto possibile, proporre azioni concrete atte a rafforzare e migliorare questa serie di competenze. L'assistenza pre-lavorativa è pensata per le assistite che non sono nel mercato del lavoro e che hanno bisogno di aiuto per ritrovare la propria identità professionale e la capacità di trovare un posto di lavoro.

Tra gli esempi di competenze su cui le assistite spesso scelgono di lavorare figurano:

- Capacità analitiche. Sono legate alla capacità di (auto)analisi e di gestione della conoscenza: conoscenza di sé, autostima, volontà di apprendere, autovalutazione delle capacità e delle competenze, analisi, analisi del mercato del lavoro.

- Competenze di coping, come spirito d’iniziativa, capacità decisionale, autonomia, responsabilità, risoluzione dei problemi, risoluzione dei conflitti, autoapprendimento, gestione dei compiti.
- Capacità relazionali, come lavoro di squadra, abilità interpersonali, comunicazione.

Queste azioni saranno messe in atto in parallelo all’assistenza psicosociale e terapeutica, nel caso in cui l’assistita ne riceva, per offrire ulteriori strumenti utili.

In questa fase si possono utilizzare diverse tecniche e approcci di coaching, come ad esempio:

- Tecniche di drammatizzazione o di simulazione. Queste tecniche possono essere messe in pratica usando un “copione” sviluppato dall’assistita individualmente o in gruppo, oppure improvvisando in scenari di risoluzione dei conflitti e analizzando l’esperienza con il gruppo in un secondo momento.
- Tecniche di espressione corporea: lo scopo è quello d’incoraggiare la fiducia e il contatto tra la partecipante e l’operatore o il gruppo, consentire l’espressione di sentimenti ed emozioni e sciogliere le tensioni. Possono essere dinamiche di gruppo, esercizi corporei o tecniche di rilassamento e respirazione, fra le altre cose.

Counselling lavorativo

Questo blocco di azioni comprende le diverse attività atte a fornire alle assistite le capacità e le competenze necessarie per affrontare il mercato del lavoro. Può essere suddiviso e sviluppato nella seguente serie di attività:


1) Competenze digitali di base incentrate sull’inclusione nel mercato del lavoro. L’obiettivo di queste azioni è quello di lavorare sull’alfabetizzazione digitale e sull’uso delle nuove tecnologie come elemento fondamentale per portare a termine il percorso di ricerca lavorativa. Le competenze digitali sono inoltre considerate una competenza strumentale sempre più apprezzata nello sviluppo di un’ampia gamma di mansioni. Il kit introduttivo potrebbe comprendere:

- Introduzione all’informatica di base: utilizzo di programmi di videoscrittura, cartelle di navigazione e file di archiviazione, ecc.
- Introduzione a Internet, all’uso della posta elettronica e all’utilizzo del telefono cellulare come strumento per la ricerca di lavoro.

- Gestione delle offerte di lavoro su Internet: comprende la ricerca e l'analisi delle offerte di lavoro su Internet, il funzionamento dei portali e delle bacheche di lavoro, la ricerca di informazioni sul lavoro e sul mercato del lavoro e l'invio di candidature attraverso i portali di lavoro e la posta elettronica.
- Risorse territoriali: i contenuti possono includere l'iscrizione alle attività di formazione, le procedure amministrative relative al lavoro, l'inclusione, le candidature per un posto di lavoro o programmi professionali offerti dai servizi pubblici, ecc.

2) Consulenza sulla ricerca attiva di lavoro. Queste azioni sono rivolte alle assistite che hanno un livello base di competenze digitali e sono volte a migliorare e rafforzare le loro competenze e stabilire routine per la ricerca attiva di un posto di lavoro. Fra queste figurano:

- Redazione del curriculum vitae e della lettera di presentazione, capendone l'uso e il valore.
- I canali di ricerca di lavoro e la presentazione come candidato/a. La ricerca di lavoro online, l'uso delle reti e del passaparola, le agenzie di lavoro temporaneo e le loro procedure, ecc.
- Attività di ricerca attiva del lavoro. Queste attività possono essere svolte in gruppo o individualmente, e possono essere organizzate e svolgersi sotto forma di laboratori di ricerca attiva di lavoro su Internet, oppure di sessioni preparatorie a un colloquio o a un processo di selezione.



Capitolo 5

Considerazioni relative a etica e incolumità

I principi etici offrono un orientamento per la tutela dei diritti umani e del benessere delle persone che fruiscono della nostra assistenza e devono essere rigorosamente rispettati in ogni fase. Essi sono alla base dell'impegno dei fornitori di servizi per assicurare la qualità dell'assistenza e garantire il rispetto e la promozione dei diritti umani di donne e bambini, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili.

La maggior parte delle organizzazioni e delle agenzie dispone di codici etici che definiscono la serie di comportamenti o di azioni attese che dovrebbero essere messi in atto e seguiti dal personale. Questi codici in genere si applicano ai diversi tipi di illecito, ivi inclusi lo sfruttamento e l'abuso sessuale (SEA), che rappresentano gravi violazioni del diritto alla sicurezza, all'incolumità e alla dignità delle persone. Le politiche e le prassi di tutela contro il SEA sono volte a ridurre il rischio, prevenire e rispondere a condotte scorrette e abusi da parte del personale o di altri enti e individui coinvolti nella fornitura di assistenza alle vittime di GBV e ai loro figli. Sono concepite per garantire che le accuse di SEA siano segnalate e affrontate in modo tempestivo e adeguato e che le vittime di SEA siano indirizzate al supporto e all'assistenza necessari in linea con un approccio sensibile al trauma e incentrato sulla vittima. I 6 principi fondamentali⁴⁵ relativi alla protezione dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale (PSEA) sono i seguenti:

1. Lo sfruttamento e l'abuso sessuale da parte del personale costituiscono atti di grave illecito e sono pertanto motivo di licenziamento.
2. L'attività sessuale è vietata indipendentemente dalla maggiore età o dall'età del consenso.
3. È vietato lo scambio di denaro, lavoro, beni o servizi in cambio di sesso, ivi inclusi i favori sessuali o altre forme di condotta umiliante, degradante o di sfruttamento. Fra questi figura lo scambio di assistenza dovuta alle beneficiarie.

⁴⁵Adattato dai Sei Principi Core IASC.

<https://psea.interagencystandingcommittee.org/update/iasc-six-core-principles>.

4. È vietata qualsiasi relazione sessuale tra coloro che offrono assistenza e protezione e le beneficiarie di tale assistenza e protezione che comporti l'uso improprio del proprio grado o posizione. Tali relazioni minano la credibilità e l'integrità del lavoro assistenziale.
5. Nel caso in cui un operatore nutra preoccupazioni o sospetti riguardo a un potenziale abuso o sfruttamento sessuale da parte di un collega, che si trovi o meno nella stessa organizzazione, sarà tenuto a riferire tali preoccupazioni attraverso i meccanismi di segnalazione stabiliti dall'agenzia.
6. Tutto il personale è tenuto a creare e mantenere un ambiente che prevenga lo sfruttamento e l'abuso sessuale e promuova l'attuazione del codice di condotta.

Un quadro etico completo dovrebbe includere dodici principi etici per la tutela delle vittime di GBV e dei loro figli:

1. 'Non nuocere', 2. Consenso informato, 3. Confidenzialità, 4. Anonimato, 5. Privacy, 6. Non discriminazione, 7. Incolumità e sicurezza, 8. Sensibilità, 9. Empowerment, 10. Partecipazione delle beneficiarie, 11. Protezione dei dati, 12. Protezione dei bambini e "miglior interesse del bambino"⁴⁶.

⁴⁶ Questo elenco di 12 principi è stato adattato dai "Principi etici per la reintegrazione delle vittime di tratta", sviluppati dalla Fondazione King Badouin, dal Nexus Institute e dal GIZ, dagli Standard etici per la ricerca e la programmazione contro la tratta sviluppati nell'ambito del Progetto inter-agenzia delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani, che comprendono le Raccomandazioni etiche e di sicurezza dell'OMS per i colloqui con le vittime di tratta, la Procedura UNICEF sugli standard etici nella ricerca, nella valutazione, nella raccolta e nell'analisi dei dati (2021).

Capitolo 6

Modelli

Modello di auto-segnalazione

Modulo di auto-segnalazione

Data:

Chi ha indirizzato la persona/dove è venuta a conoscenza dell'organizzazione di assistenza:

Dati personali:

Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Nazionalità:

Stato civile:

Numero di figli ed età:

Status giuridico:

Data del colloquio:

Tipo di alloggio attuale:

Numero di contatto:

WhatsApp/Viber:

Lingua madre:

Lingua di contatto:



Modello di piano di sicurezza

Piano di sicurezza

Codice sopravvissuta
Codice
Responsabile del
caso
Data
Rivalutazione (date)

Fase 1 - Fattori di rischio: in caso di violenza nelle relazioni di intimità da parte del partner/marito:

Se non possiede un telefono cellulare, può usarne un altro (di un amico, di un figlio)?

Ha la possibilità d'informare qualcuno di cui si fida e che potrebbe chiedere aiuto per lei in caso di necessità? Può anche usare una parola come codice segreto.

Ha accesso a Internet senza la supervisione dell'autore del reato?

È in grado di chiedere assistenza senza essere osservata dall'autore del reato?

Fase 2 - Strategie di sicurezza (*cose che posso fare per aumentare la mia sicurezza*):

Se l'aggressore controlla il suo cellulare e le sue telefonate, si ricordi di cancellare lo storico.

Nei momenti in cui è occupato (in casa o fuori) o dorme, chiami o mandi un messaggio per comunicare liberamente e chiedere aiuto.

Se sta mandando un messaggio, si ricordi di comunicare l'orario in cui può parlare tranquillamente al telefono, per esempio "chiamare tra le 15 e le 16".

Fase 3 - Dove può andare per essere al sicuro?

1. Si tratta di un parente, di un concittadino, di un vicino, di un amico?
2. Scriva su un foglio di carta o sul cellulare il nome delle persone di cui si fida o di organizzazioni a cui può rivolgersi per chiedere aiuto.

Fase 4 - Quando si trova a dover affrontare una crisi, sa a chi rivolgersi per chiedere aiuto?

In caso contrario, possiamo offrirle tutte le informazioni di cui ha bisogno in modo semplice e comprensibile.

Fase 5 - Contenuto del kit di sicurezza (*documentazione legale, oggetti di valore, beni di prima necessità*).

Modello di valutazione del rischio

Codice sopravvissuta _____

Codice Responsabile del caso _____

Data _____

Rivalutazione (date) _____

SÌ	NO	
		Sensazione di sicurezza attraverso il contatto telefonico per i servizi di gestione del caso in base alle loro condizioni di vita con un partner violento
		C'è un luogo dove può parlare in modo confidenziale?
		ii. Il telefono che utilizza è suo?
		iii. Ha accesso a Internet?
		<p>a. Si prega di specificare gli orari adatti per le comunicazioni:</p> <p>.....</p> <p>b. Si prega di specificare il modo in cui possiamo comunicare:</p> <p>telefonata sms messaggio vocale (altro) chiamata diretta</p>

SÌ	NO	N/A ¹	
			1. Sa dove si trova l'autore del reato in questo momento? Se sì, specificare...
			2. Ha motivo di credere che l'autore del reato conosca la sua posizione o che possa rintracciarla? Se sì, specificare...
			3. La violenza fisica è diventata più grave o frequente negli ultimi giorni/settimane?
			4. Lo ha lasciato dopo la convivenza negli ultimi giorni/settimane?
			5. L'aggressore possiede una pistola o un'arma di un altro tipo?
			6. Ha mai usato un'arma contro di lei o l'ha minacciata? Se sì, che tipo di arma era? ...
			7. Ha minacciato di ucciderla?
			8. Minaccia di fare del male ai suoi figli?
			9. Fa mai del male ai suoi figli, in qualche modo? Se sì, specificare...
			10. L'ha mai costretta ad avere rapporti sessuali quando lei non lo desiderava?
			11. È mai stata picchiata da lui mentre era incinta?
			12. Cerca mai di soffocarla?
			13. Cerca di controllare la maggior parte o tutte le vostre scelte personali e le attività quotidiane? (Per esempio: le dice di chi può essere amica, quando può vedere la sua famiglia, quanti soldi può usare o quando può prendere la macchina)?
			14. È geloso di lei in modo violento e costante? (Per esempio, dice "Se non posso averti io, non può averti nessuno")?
			15. La segue o la spia, le lascia biglietti o messaggi minacciosi, distrugge i suoi oggetti o la chiama quando non vuole che lo faccia?
			16. È disoccupato?
			17. Fa uso di droghe illegali? (per droghe intendo "stimolanti" o anfetamine, Captagon, Meth, speed, polvere d'angelo, cocaina, "crack", droghe di strada o miscugli)
			18. È alcolizzato o un bevitore problematico?
			19. Gli è stato diagnosticato un problema di salute mentale?
			20. Crede che sia in grado di ucciderla?
			21. Lei ha mai pensato o tentato di farsi del male?

			22. Ci sono persone (parenti, amici, vicini, ecc.) che possono aiutarla? ²
			? TOTALE

¹“Nessuna risposta” o “Non so”.

² Misurare la risposta NO (anziché SI)

- Timori per la propria incolumità (secondo le parole della sopravvissuta):

- Commenti (del Responsabile del caso):

Modello di modulo di segnalazione a un'organizzazione esterna

Nota di segnalazione	
Organizzazione:	Responsabile del caso:
Data della segnalazione:	
Nome della beneficiaria:	
Data di nascita:	Stato civile:
Caso n.:	
Paese di origine:	Lingua della comunicazione:
Dettagli di contatto:	
<u>Breve scheda sociale:</u>	
<u>Motivi della segnalazione:</u>	
<u>Commenti:</u>	

Modello di modulo di presa in carico della segnalazione

Nome dell'operatore che invia la segnalazione:

Organizzazione:

Mansione:

Contatto:

Data:

Dati della persona oggetto della segnalazione:

Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Nazionalità:

Stato civile:

Numero di figli ed età:

Status giuridico:

Data del colloquio:

Tipo di alloggio attuale:

Numero di contatto:

WhatsApp/Viber:

Lingua madre:

Lingua di contatto:

Se l'assistita ha fratelli e sorelle, questi sono (numero):

Breve scheda sociale della sopravvissuta:

Dettagli sull'ultimo incidente:

Incidente SGBV: Sì: No:

Tipo di violenza:

Data o tempo trascorso dall'ultimo incidente:

Luogo dell'ultimo incidente:

L'autore si trova ora in Grecia?

Sì No

La persona sopravvissuta ha motivo di credere che

l'autore del reato la perseguiti?

Sì No

Eventuali azioni già intraprese (denuncia o querela alla stazione di polizia, cambio della residenza attuale, cure mediche, ecc.):

Richieste (descrivere la richiesta della sopravvissuta):

Collaborazione con altri attori?

Sì No Se sì, definire:

Servizi di sussistenza _____

Servizi psicosociali _____

Servizi di assistenza legale _____

Servizi sanitari/medici _____

La beneficiaria ha dato il suo consenso a essere indirizzato a noi?

Sì No

Firma della beneficiaria

o

Consenso verbale

Breve descrizione dei servizi offerti dall'organizzazione di assistenza che ha ricevuto la segnalazione.

_____ è costituita da operatori specializzati nel campo _____
_____. La missione dell'organizzazione è quella di offrire i seguenti servizi
_____ a (nominare i gruppi target assistiti)
_____ nell'area di (ambito/competenza
geografica) _____. L'équipe affronta ogni caso in modo unico,
informando, assistendo e suggerendo soluzioni alla beneficiaria in base alle sue
esigenze individuali e ai servizi disponibili.

Il servizio di Assistenza Legale è composto da (ruolo e funzione del personale
legale) _____ che operano in (ambito geografico)_. Si
occupano di tutte le fasi del procedimento legale, ivi inclusa la rappresentanza in
tribunale.

Sarà garantita la riservatezza di tutte le informazioni personali di ogni singola
sopravvissuta durante l'intera durata del processo di gestione del caso, così come
il rispetto della sua volontà, delle sue scelte e delle sue esperienze.

Non è possibile effettuare una segnalazione senza il consenso scritto della
sopravvissuta.

Esempio di clausola di consenso e di riservatezza ai fini della presa in carico⁴⁷

Acconsento a ricevere i seguenti servizi [*elencare i servizi*] offerti da [*inserire il nome dell'agenzia*]. Sono consapevole che la presente richiesta non garantisce la ricezione di tutti i servizi che ho indicato.

Acconsento inoltre alla raccolta delle mie informazioni personali necessarie per la fornitura di tali servizi da parte del personale di [*inserire il nome dell'agenzia*].

Sono consapevole che le informazioni personali da me fornite sono riservate. La divulgazione di qualsiasi informazione relativa al mio coinvolgimento con [*inserire il nome dell'agenzia*] può avvenire solo con il mio consenso scritto e firmato, salvo alcune limitate eccezioni, che sono:

“ Se il personale dell'agenzia ha motivo di credere che un bambino abbia bisogno di protezione ai sensi di [*indicare la rispettiva legislazione/regolamentazione*], è obbligato (come anche il pubblico in generale) a informare [*indicare la rispettiva agenzia, come la polizia, i servizi sociali, ecc.*];

“ Se il personale dell'agenzia ha motivo di credere che è probabile che io provochi gravi danni fisici a me stessa o ad altri, è obbligato a informare le autorità competenti (medico di famiglia, ecc.);

“ Se il personale dell'agenzia è tenuto, in base a un'ordinanza del tribunale, a divulgare documenti specifici o a presentarsi in tribunale per testimoniare. Il presente contratto è in vigore dal [*inserire la data d'inizio*] al [*inserire la data di fine*].

Data

Nome dell'assistit

Firma dell'assistit

Firma del personale dell'agenzia

⁴⁷ Adattato da *Estratto da Ruebsaat. 1998. [Records Management Guidelines: Protecting Privacy for Survivors of Violence](#). Associazione della BC dei programmi specializzati di assistenza e consulenza alle vittime. Vancouver.*

Sono consapevole che i miei dati saranno conservati per [*inserire il periodo di conservazione presso l'agenzia*] e che saranno distrutti decorso tale periodo.

Le informazioni relative alla politica sulla privacy di [*inserire il nome dell'agenzia*] possono essere ottenute contattando [*inserire la posizione del responsabile della privacy*] al: [*inserire numero di telefono*].

Consenso informato alla trasmissione di informazioni a terzi⁴⁸

ID incidente

Codice

beneficiaria

RISERVATO

Consenso alla trasmissione di informazioni

Questo modulo dev'essere letto all'assistito/a o al tutore nella sua prima lingua. Si deve spiegare chiaramente all'assistito/a che può scegliere una o nessuna delle opzioni elencate.

Il/La sottoscritto/a, _____, do il mio consenso

a _____

per la condivisione delle informazioni relative all'incidente da me segnalato agli stessi, in particolare:

1. Sono consapevole che, fornendo la mia autorizzazione qui di seguito, sto dando a _____ il permesso di condividere le informazioni specifiche del caso contenute nel rapporto sul mio incidente con i fornitori di servizi che ho indicato, in modo tale da poter ricevere assistenza per la mia incolumità, salute, esigenze psicosociali e/o legali.

Sono consapevole che le informazioni condivise saranno trattate nella piena riservatezza e rispetto e saranno condivise solo se necessarie per offrire l'assistenza richiesta.

Sono consapevole che la trasmissione di tali informazioni implica la possibilità che una persona dell'agenzia o del servizio sotto indicato venga a parlare con me. In qualsiasi momento, ho il diritto di cambiare idea sulla condivisione delle informazioni con l'agenzia designata/il referente indicato di seguito.

⁴⁸ Fonte: <https://www.gbvim.com/> Gender-Based Violence Information Management System (GBVIMS).

Vorrei che venissero trasmesse le informazioni ai seguenti soggetti:
(Spuntare tutte le caselle applicabili e specificare il nome, la struttura e l'agenzia/organizzazione, se del caso)

Sì

No

Servizi di sicurezza (specificare):

Servizi psicosociali (specificare):

Servizi sanitari/medici (specificare):

Casa sicura / Rifugio (specificare):

Servizi di assistenza legale (specificare):

Servizi di sussistenza (specificare):

UNHCR (specificare a chi):

Altro (specificare il tipo di servizio, il nome e l'agenzia):

1. Autorizzazione da parte del/la beneficiario/a : Sì No

(O in base alla capacità e al miglior interesse dell'assistito/a)

Sono stato/a informato/a e comprendo che alcune informazioni non identificabili potrebbero essere condivise per la segnalazione. Tutte le informazioni condivise non riguarderanno specificamente me o il mio incidente. Non ci sarà modo d'identificarmi in base alle informazioni condivise. Sono consapevole che le informazioni condivise saranno trattate nella piena riservatezza e rispetto.

Firma/impronta del pollice del/la beneficiario/a:

(O in base alla capacità e al miglior interesse dell'assistito/a)

Codice dell'Operatore del caso: _____

Data: _____

Il contenuto di questo rapporto rappresenta solo il punto di vista dell'autore ed è sua unica responsabilità. La Commissione Europea declina ogni responsabilità per l'uso che potrà essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Project funded by the European Union 101049286

101049286 - LILA - CERV-2021-DAPHNE

<https://lilaproject.eu/>



Funded by the
European Union

LILA

Supporting GBV
survivors

Δ/OTIMA
CENTRE FOR GENDER RIGHTS
& EQUALITY



 **ACRA**

 **ABD**
GROUP

